// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 23 dicembre** — **Numero 297**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvortenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Leggi *nn. 865, 866, 867, 868 e 869 concernenti: Assegnazione straordinaria di L. 1,000,000 per l'acquisto del palazzo in costruzione per l'Esposizione internazionale di belle arti nel 1911 in Roma - Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga - Riordinamento delle scuole italiane all'estero - Regime delle tare per gli olii minerali, di resina e di catrame ammessi al dazio di L. 16 il quintale dal 1° gennaio 1911 - Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali* — **R. decreto** *n. 873 che stabilisce il regime delle tare per lo sdoganamento degli olii minerali, di resina e di catrame* — **R. decreto** *n. 857 che approva le norme per l'Ispettorato delle capitanerie di porto con sede in Roma* — **R. decreto** *n. CCCCLIV (parte supplementare) che autorizza il comune di Lucera a riscuotere un dazio proprio su vari generi* — **Relazioni e RR. decreti** *per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Lonigo (Vicenza), Macerata, Montecorvino Pugliano (Salerno) e di Tolentino (Macerata)* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio**: *Comunicato* — **Ministero della guerra**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ufficio della proprietà intellettuale: *Trasferimenti di privativa industriale* — **Ministero delle poste e dei telegrafi** - Servizio dei vaglia e dei titoli di credito: *Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1910* — **Ministero della marina** - Direzione generale della marina mercantile: *Compensi daziario e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Senato del Regno: *Seduta del 22 dicembre 1910* — **Diario estero** — **Lavori legislativi** — **Bibliografia** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Notizie varie** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,000,000 per l'acquisto del palazzo in costruzione per la Esposizione internazionale di Belle arti nel 1911 in Roma, sorgente sull'area già Cartoni di proprietà del demanio dello Stato.

L'acquisto sarà subordinato alla condizione che il palazzo sia consegnato all'Amministrazione dello Stato completamente costruito e ultimato a regola d'arte.

Detto palazzo sarà consegnato dopo la chiusura dell'Esposizione, e destinato a sede della Galleria di arte moderna.

Art. 2.

L'assegnazione di cui all'articolo precedente, inscritta sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, è ripartita a carico degli esercizi finanziari 1912-913 a 1914-915 con le quote seguenti:

Esercizio	1912-913	L. 350,000
»	1913-914	» 350,000
»	1914-915	» 300,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 866 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1911 il comune di Casanova Lerone e tutto il territorio delle frazioni Degna e Vellego del comune di Vellego cessano di far parte del mandamento di Andora e sono aggregati al mandamento di Albenga.

Art. 2.

Con Regio decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello **Stato, sia** inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei **decreti** del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti **di** osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 867 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Governo del Re provvede alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, fondando e mantenendo scuole o altre istituzioni scolastiche di Stato, promuovendo o sussidiando scuole e altre istituzioni scolastiche coloniali o private.

Art. 2.

L'azione dello Stato per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, è esercitata dal ministro degli affari esteri, sotto la cui dipendenza sono istituiti i servizi relativi. Per ciò che si riferisce all'ordinamento didattico delle scuole il ministro degli affari esteri prende gli accordi col ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 3.

Il Governo istituisce e mantiene all'estero a spese dello Stato: scuole infantili (giardini d'infanzia); scuole elementari; scuole medie ed eventualmente corsi superiori; ambulatori medico-chirurgici annessi alle Regie scuole e Istituti d'assistenza scolastica.

Art. 4.

Le scuole e le altre istituzioni scolastiche coloniali o private che si sottopongano alle ispezioni governative possono essere sussidiate dal Governo sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

Il sussidio può essere corrisposto anche in libri e materiale scolastico.

Art. 5.

L'istituzione e la soppressione delle scuole di Stato all'estero è fatta per decreto Reale.

Art. 6.

L'istruzione nelle scuole infantili ed elementari è gratuita, salvo le eccezioni stabilite nel regolamento.

Art. 7.

Le Regie scuole italiane all'estero sono laiche.

Negli Istituti governativi sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione. Qualora i padri di famiglia lo richiedano, può essere impartito l'insegnamento religioso come corso facoltativo gratuito o a pagamento in ore estranee all'orario scolastico.

Art. 8.

Per le scuole medie debbono gli alunni un contributo scolastico secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Nelle scuole di Stato all'estero, di ogni ordine e grado, si provvede all'educazione fisica secondo le norme del regolamento.

TITOLO II.

Scuole medie.

Art. 10.

Le scuole medie istituite dallo Stato all'estero si propongono la preparazione degli alunni ai corsi universitari od a quelli di altri Istituti superiori del Regno, oppure all'esercizio dei commerci e delle industrie.

Art. 11.

Le scuole per la preparazione agli studi superiori sono, salvo il disposto dell'art. 13, ordinate in due gradi: il primo della durata da 4 a 5 anni, secondo che sarà stabilito dal regolamento, assume la denominazione di ginnasio e serve di preparazione al secondo grado la cui durata è di tre anni e che assume la denominazione di liceo.

I programmi di questi Istituti sono quelli delle scuole di pari grado nel Regno con le modificazioni che siano richieste dalle condizioni delle Colonie.

Le modificazioni saranno introdotte per decreto Reale su proposta dei ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nella relazione e nello svolgimento dei programmi si avrà speciale riguardo ai vincoli che debbono stringere le singole colonie alla madre patria.

Art. 12.

Alla fine del 1° e del 2° grado sarà dato un esame finale, ed il certificato di licenza avrà lo stesso valore del corrispondente certificato di licenza nel Regno per l'ammissione al liceo od alle Università ed agli Istituti superiori.

Art. 13.

Gli attuali Istituti tecnico-commerciali e le scuole professionali che fossero istituite all'estero sono ordinati secondo le convenienze delle singole colonie, tenuto conto altresì della disposizione ultima dell'art. 11, e la durata dei corsi od i programmi sono stabiliti per decreto Reale.

Per decreto Reale proposto dal ministro degli affari esteri e dai ministri della pubblica istruzione o dell'agricoltura, industria e commercio, se trattisi di scuole mantenute da questo Ministero, è pure

stabilita l'equiparazione dei diplomi a quelli delle scuole commerciali, professionali, tecniche o degli Istituti tecnici del Regno agli effetti dell'ammissione nelle scuole di grado superiore e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 14.

È in facoltà del Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della pubblica istruzione, d'istituire presso le scuole medie all'estero speciali esami di ammissione alle Università o agli Istituti superiori del Regno.

Le materie e i programmi saranno determinati per decreto Reale.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a istituire nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, per coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente articolo, corsi speciali al fine di conferire diplomi, che abilitino all'esercizio di professioni soltanto all'estero.

Art. 16.

Nelle scuole medie istituite nelle Colonie sono incaricati dell'insegnamento i professori appartenenti al ruolo delle scuole medie del Regno, scelti dal ministro degli affari esteri tra coloro che, avendone fatta domanda, saranno riconosciuti idonei all'insegnamento all'estero, in seguito a concorso per titoli.

L'insegnamento delle lingue straniere potrà essere affidato dal ministro degli affari esteri, per incarico annuale, anche a professori non appartenenti al detto ruolo purchè scelti fra i residenti nella città dove l'insegnamento deve essere impartito.

Art. 17.

Gl'insegnanti delle scuole medie nel Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degl'insegnanti medi del Regno.

Essi hanno diritto a tutte le indennità e compensi speciali stabiliti per gl'insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti.

Durante la loro permanenza all'estero è ad essi corrisposta un'indennità di residenza che varia dalle L. 2000 alle L. 3500 annue secondo i luoghi nei quali risiedono e lo stato di famiglia.

La misura dell'indennità è stabilita dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Per le scuole che fossero istituite in altre sedi la misura dell'indennità sarà stabilita per decreto Reale.

Art. 18.

La spesa per gli stipendi al personale insegnante delle scuole medie all'estero sarà inscritta rispettivamente nei bilanci dei Ministeri della istruzione pubblica e degli affari esteri, e sarà mantenuta in apposito allegato al primo dei bilanci medesimi, con la dimostrazione del detto riparto.

Con decreto del ministro del tesoro saranno eseguiti i trasporti che occorreranno durante la gestione fra i bilanci sovra indicati, in conseguenza dell'eventuale passaggio d'insegnanti delle scuole medie degli istituti del Regno a quelli all'estero e viceversa.

Art. 19.

I medici direttori titolari di ambulatori annessi alle scuole allo estero hanno lo stipendio e l'indennità di residenza dei professori di 2° ruolo delle scuole secondarie.

Art. 20.

I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie di Stato all'estero possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno dopo un biennio di servizio.

La domanda deve esser fatta prima del mese di luglio per l'anno scolastico successivo.

Il ministro degli affari esteri può in ogni tempo, per ragioni di servizio, sentito il parere delle autorità locali o quello del Consiglio centrale di cui all'art. 39, dichiarare cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero.

L'insegnante medio al quale sia venuto a cessare l'incarico dell'insegnamento nelle scuole di Stato all'estero, sarà destinato dal Ministero della pubblica istruzione in un istituto nel Regno. Esso conserva il diritto ad essere assegnato ad una residenza di primaria importanza non appena ve ne sia una vacante, qualora vi fosse appartenuto all'atto della sua destinazione all'estero.

Art. 21.

Spetta agli insegnanti medi, per la nomina, un'indennità di stabilimento nella misura determinata nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Sono a carico del R. Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta una diaria di lire 10.

Art. 22.

Gl'incaricati delle Direzioni e delle presidenze degli Istituti sono scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'art. 39 viene formato. Per essere iscritti nell'elenco occorre essere insegnanti ordinari nel rispettivo ruolo e aver prestato lodevole servizio nelle scuole di Stato all'estero per due anni almeno.

Anche ad essi sono applicabili le norme disciplinari dei professori e la disposizione dell'art. 20.

TITOLO III.

Scuole elementari.

Art. 23.

Le scuole elementari istituite dallo Stato all'estero, sono di regola ordinate come le scuole elementari nel Regno.

L'ordinamento delle scuole elementari ed i programmi relativi, sono adottati nelle scuole elementari all'estero con le modificazioni e gli adattamenti corrispondenti ai peculiari bisogni di ciascuna colonia e avuto riguardo ai vincoli che debbono stringere la colonia alla madre patria.

Tali modificazioni saranno introdotte nell'ordinamento e nei programmi vigenti nel Regno dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

Art. 24.

I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini di infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i maestri in servizio nel Regno o nelle scuole italiane all'estero che non abbiano superato l'età di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e per speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.

Potranno essere scelti soltanto coloro che siano provvisti della legale abilitazione ad insegnare e il cui servizio nel Regno sia stato riconosciuto lodevole dal Consiglio provinciale scolastico od all'estero dalla Direzione centrale, sentiti il Consiglio centrale e le competenti autorità locali.

Art. 25.

Il concorso, le cui norme verranno stabilite dal regolamento, sarà bandito dal Ministero degli affari esteri per un numero determinato di posti e giudicato da una speciale Commissione composta di un numero di membri non inferiore a cinque, nominata dal ministro.

Sono chiamati a far parte della Commissione un ispettore scolastico ed un direttore didattico.

Le nomine sono fatte secondo l'ordine della graduatoria man mano che si verificheranno le vacanze e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Per le nomine che occorresse fare oltre il numero stabilito nel bando, è necessario un nuovo concorso.

Gli insegnamenti delle lingue straniere ed arti e mestieri potranno essere affidati dal ministro degli affari esteri per incarico annuale.

Art. 26.

Lo stipendio iniziale e le indennità dei maestri e maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia sono stabilite dalla tabella *B* unita alla legge.

Art. 27.

Gli stipendi dei maestri delle scuole elementari e dei giardini di infanzia all'estero si aumenteranno di due decimi ad ogni quinquennio da calcolarsi sullo stipendio iniziale, per sei quinquenni e non più

Art. 28.

Ai maestri in servizio nelle scuole elementari all'estero è corrisposta un'indennità di residenza che varia dalle lire 1500 alle 2500 secondo i vari luoghi e lo stato di famiglia.

La misura dell'indennità è determinata dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Per le scuole, che fossero istituite in sedi non contemplate nella tabella *B*, la misura dell' indennità sarà stabilita per decreto Reale.

Art. 29.

La pensione e l' indennità agl' insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degl' impiegati civili nel Regno ed è versata sempre dal tesoro dello Stato che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.

Per coloro i quali abbiano anteriormente prestato un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno mantenuti dai Comuni e siano iscritti al Monte delle pensioni dei maestri elementari o a Monti di pensioni comunali, sono utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità anche gli anni di servizio prestati nelle scuole o nei giardini d'infanzia mantenuti dai Comuni.

La pensione o l'indennità sono in tal caso liquidate ai termini della legge sul Monte pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni o dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni o lo Stato abbiano corrisposta all'insegnante.

Art. 30.

Presso ciascuna scuola elementare all'estero sono di regola istituiti un educatorio, ed una scuola per gli adulti, sotto la direzione del direttore della scuola, e vi prestano servizio per turno gli insegnanti della scuola stessa secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nel regolamento saranno stabilite anche le norme per il compenso ai maestri per il servizio che essi prestano in questi Istituti.

Art. 31.

Ai maestri elementari delle scuole all'estero sono applicabili le norme disciplinari dei maestri in servizio nel Regno.

Tuttavia il ministro degli affari esteri, in seguito ai risultati di apposite ispezioni, può licenziare, per ragioni di servizio, e sentito il parere del Consiglio, di cui all'art. 39, gl'insegnanti i quali fossero riconosciuti non idonei al servizio scolastico all'estero.

Art. 32.

Agl'insegnanti elementari e dei giardini d'infanzia spetta per la prima nomina un'indennità di stabilimento, nella misura determinata nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Sono a carico del R. Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tar[illegible] [illegible]nte, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta inoltre una diaria di L. 10.

Art. 33.

Gl'incaricati delle direzioni didattiche sono scelti dal Ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'art. 39 viene formato. Per essere iscritto nell'elenco è necessario possedere il diploma di direttore didattico o l'abilitazione ad ispettore e aver prestato servizio lodevole per almeno tre anni nelle scuole di Stato all'estero. Nella scuola in cui la direzione comprende venti classi o più l'incaricato della direzione è dispensato dall'insegnamento.

TITOLO IV.

Amministrazione e vigilanza delle scuole all'estero.

Art. 34.

Alle scuole istituite dallo Stato all'estero ed alle scuole coloniali o private sussidiate sopraintendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale, ed un Consiglio centrale; e nelle colonie, i RR. agenti, assistiti da una Deputazione scolastica.

Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incaricherà tre funzionari scelti tra i provveditori agli studi, gli ispettori superiori e i presidi e direttori di scuole medie. Essi riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e un' indennità di missione da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Il ministro della pubblica istruzione potrà nominare provveditori e ispettori in soprannumero di pari classe proporzionatamente ai funzionari così incaricati.

L'incarico sarà di regola per un anno scolastico e potrà essere successivamente confermato.

Art. 35.

Il direttore centrale è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della pubblica istruzione, tra gli impiegati superiori del Ministero della pubblica istruzione o delle carriere superiori da questo dipendenti.

A tale scopo è istituito presso il Ministero degli affari esteri un nuovo posto speciale collo stipendio di L. 9000.

Il direttore centrale, quando non sia nominato titolare, conserva il suo stipendio, il suo grado e il diritto alle promozioni e ai sessenni nel ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione e riceve una indennità da stabilirsi con decreto Ministeriale.

In questo caso il ministro della pubblica istruzione potrà nominare un funzionario in soprannumero di pari grado e classe nel ruolo al quale appartiene il funzionario comandato in servizio presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 36.

Il direttore centrale risiede presso il Ministero degli affari esteri.

Sono applicabili a questo funzionario, anche quando non sia nominato titolare del posto, le norme regolamentari in vigore per i funzionari della carriera diplomatica e consolare che abbiano stipendio uguale a quello del direttore centrale.

Art. 37.

Qualora il direttore visiti le scuole all'estero, gli si corrisponde una diaria, che sara stabilita caso per caso, oltre il rimborso delle spese di trasporto.

Art. 38.

Le scuole di Stato all'estero dovranno essere visitate annualmente dai funzionari di cui all'art. 34. Potranno anche, ove occorra, essere visitate dal direttore centrale.

Art. 39.

Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegre-

tario di Stato, ed è composto di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore centrale, di un console generale, di un funzionario superiore del Ministero della pubblica istruzione, di un capo istituto di scuole secondarie, di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonchè di un preside-direttore o professore esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico o di un maestro esercente in Italia eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero, di un delegato del commissariato dell'emigrazione e di un socio di istituzioni per la istruzione degli emigranti, scelto dal ministro degli affari esteri.

Art. 40.

Spetta al Consiglio centrale dar parere sulle questioni che si riferiscono all'ordinamento delle scuole governative all'estero, alla azione che lo Stato esercita sulle scuole coloniali o private e sui ricorsi che fossero presentati dai presidi o direttori o dagl'insegnanti delle scuole medie ed elementari all'estero contro i provvedimenti adottati dai RR. agenti diplomatici e consolari, dalle deputazioni scolastiche e dagli ispettori.

Il Consiglio centrale esercita le funzioni di Consiglio disciplinare per le mancanze degl'insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia governativi con le norme stabilite pei Consigli provinciali scolastici per gl'insegnanti elementari nel Regno e propone al ministro degli affari esteri i provvedimenti relativi. Esercita le funzioni della sezione per l'istruzione media del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e li propone al ministro degli affari esteri. Le norme e le pene disciplinari saranno stabilite dal regolamento in armonia con le norme vigenti nel Regno, salvo sempre le facoltà spettanti al ministro degli affari esteri per gli articoli 20 e 31.

Art. 41.

Ai RR. agenti all'estero è affidata, sotto la dipendenza del Ministero degli affari esteri, la tutela disciplinare e amministrativa delle scuole istituite nella propria circoscrizione; essi presiedono le Deputazioni scolastiche locali.

Art. 42.

In ciascuna sede è istituita, sotto la presidenza del R. agente diplomatico o consolare una Deputazione scolastica. La Deputazione è costituita in ciascuna Colonia secondo le norme stabilite nel regolamento.

I presidi o direttori delle scuole medie e primarie, un rappresentante dei professori delle scuole medie ed un rappresentante degli insegnanti delle scuole elementari, eletti secondo norme stabilite nel regolamento, fanno parte di diritto della Deputazione, con voto consultivo.

Alla Deputazione scolastica appartiene promuovere l'istruzione nella Colonia e proporre tutti quei provvedimenti d'ordine didattico ed amministrativo che giovino all'incremento ed al retto funzionamento delle scuole.

La Deputazione dà parere sui bilanci preventivi e consuntivi degl'Istituti scolastici della sede e delibera sull'esenzione delle tasse scolastiche.

Nei rapporti del personale insegnante la Deputazione giudica sulle mancanze che importino la punizione della censura e può in via provvisionale e d'urgenza sospendere dall'ufficio gl'insegnanti stessi salvo le deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

Art. 43.

Gli Istituti all'estero i cui diplomi sono già stati equiparati a quelli di Istituti del Regno agli effetti di cui all'art. 13 conservano l'equiparazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 44.

Gl'insegnanti in servizio nelle scuole medie all'estero alla promulgazione della presente legge, i quali abbiano i titoli didattici richiesti per l'ammissione nei ruoli degl'insegnanti medi nel Regno, saranno iscritti nei ruoli corrispondenti e prenderanno in essi il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio.

Agli effetti della carriera e della pensione sono computati agli insegnanti in servizio all'atto della promulgazione della presente legge gli aumenti sessennali conseguiti o gli anni di servizio prestati nelle scuole all'estero.

Art. 45.

A favore degli insegnanti delle scuole medie governative all'estero in servizio all'atto della promulgazione della presente legge e dei maestri elementari regolarmente inscritti al Monte delle pensioni, saranno computati agli effetti della pensione o dell'indennità:

1° gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;

2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;

3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, semprechè durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.

Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte all'erario, per gli insegnanti delle scuole medie, o al Monte, per i maestri elementari, le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sarà sostenuta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Sono altresì poste a carico dello stesso bilancio le ritenute in conto entrate eventuali del tesoro ancora dovute sugli stipendi dei professori delle scuole medie all'estero dalla data di riconoscimento del loro servizio al 31 dicembre 1899.

Art. 46.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni delle Deputazioni scolastiche e sentito il parere di una speciale Commissione di 5 membri nominati dal ministro degli affari esteri, potranno essere collocati a riposo, qualunque sia la loro età, quegli insegnanti di scuole secondarie o maestri di scuole elementari o infantili, i quali si trovino in tali condizioni morali, fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei loro doveri di insegnanti.

Agli insegnanti medi e ai maestri che saranno collocati a riposo per effetto di questa disposizione, e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata, secondo le norme dell'art. 29, come se avessero prestato 25 anni di servizio.

Art. 47.

Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attività di servizio alla promulgazione della presente legge, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: spese delle scuole all'estero) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

Art. 48.

Gli insegnanti incaricati delle scuole medie ed elementari e dei giardini d'infanzia all'estero, quando abbiano un triennio di lodevole servizio e sieno forniti di legale abilitazione allo insegnamento, avranno diritto alla nomina di professore ordinario o d'insegnante a vita, salve sempre al ministro degli affari esteri le facoltà di cui agli articoli 20 e 31.

Tale nomina sarà fatta dal ministro degli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 46.

Art. 49.

Le maestre d'asilo sfornite di titoli didattici assunte in servizio prima del concorso del 1895, e conservate in ufficio per benemerenze speciali saranno nominate a vita, iscritte al Monte pensioni a termini dell'art. 4 della legge 2 luglio 1905, n. 430, con decorrenza dalla loro nomina e con le norme del penultimo comma dell'art. 45 della presente legge.

Art. 50.

L'aumento di spesa sarà attuato in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1910 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà inscritta in bilancio per L. 400,000 nell'esercizio 1909-910, per L. 800,000 nell'esercizio 1910-911 e per L. 1,200,000 nell'esercizio 1911-912 e successivi.

Art. 51.

Per l'anno scolastico 1910-911 l'incarico delle direzioni didattiche potrà essere affidato agli insegnanti che ne sono attualmente investiti o che hanno prestato servizio lodevole nelle scuole di Stato all'estero per almeno tre anni, ancorchè non siano forniti dei titoli indicati nell'art. 33.

Durante l'anno scolastico 1910-911, su proposta di coloro che sono incaricati delle ispezioni scolastiche, per titoli o per esami, il Consiglio centrale potrà conferire il diploma di direttore didattico ai predetti incaricati, il quale varrà soltanto agli effetti della direzione delle scuole italiane all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI — TEDESCO — CREDARO — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Tabella A.

Indennità di missione ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Gl'incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie saranno rimunerati con L. 100 annue per ciascuna ora settimanale.

Quando l'insegnamento della ginnastica è impartito in più scuole per modo da raggiungere le 15 ore settimanali, l'insegnante che abbia i requisiti indicati nel regolamento, in armonia, per quanto è possibile, con le disposizioni vigenti nel Regno, potrà essere nominato titolare ed in questo caso godrà dello stipendio e dell'indennità di residenza dei maestri elementari.

Indennità di residenza.

Per gli insegnanti straordinari ed ordinari di 1° e 2° ruolo:

celibi	L. 2000 — 2500	I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Salonicco, Tunisi.
coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente	» 2500 — 3000	
coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente	» 3000 — 3500	

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo delle indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e per le nubili.

Assegni per gli incarichi delle direzioni.

Per la presidenza del liceo-ginnasio	L. 1000
Per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali	» 800

Indennità di stabilimento per la prima nomina.

Celibi	L. 700
Con famiglia o con genitori in permanente convivenza	» 1000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Tabella B.

Stipendi, indennità di residenza ed assegni speciali al personale delle scuole elementari ed infantili governative all'estero.

Stipendi.

Maestri di ruolo ed incaricati nelle scuole maschili	L. 1760
Maestre di ruolo ed incaricate nelle scuole femminili	» 1540

Le maestre comandate ad insegnare nelle scuole maschili riceveranno, a titolo di compenso straordinario, la differenza tra il loro stipendio di ruolo e quello dei maestri.

I maestri elementari attualmente in servizio nelle scuole all'estero riceveranno, senza pregiudizio dei futuri aumenti quinquennali, un aumento immediato di stipendio di L. 300 se appartenenti a scuole coloniali nel 1888, di L. 250 se nominati in seguito al concorso del 1888-889 e di L. 200 se provenienti dal concorso del 1895.

Indennità di residenza.

Celibi o nubili	L. 1500 — 1700	I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Porto Said, Salonicco, Tunisi.
Coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente	» 1700 — 2000	
Coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente	» 2000 — 2500	

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, l'indennità massima è concessa ad uno soltanto, ed agli altri il minimo stabilito dalla presente tabella per i celibi e per le nubili.

Assegni per gli incarichi delle direzioni.

Di grado inferiore	L. 400
Di corso completo	da L. 600 a » 800

Indennità di stabilimento per la prima nomina.

Celibi o nubili	L. 500
Con famiglia	» 700

Nota. — Le attuali maestre-direttrici di giardino d'infanzia riceveranno un'indennità di direzione di L. 230 soltanto, somma che rappresenta la differenza tra la nuova assegnazione per le direzioni e la quota d'indennità già conglobata nel loro stipendio iniziale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il ministro dell' istruzione pubblica
CREDARO.

Il ministro del tesoro.
TEDESCO.

Il numero 868 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire con decreto Reale il regime delle tare cui dovranno essere ammessi a partire dal 1° gennaio 1911 gli oli minerali, di resina e di catrame che, dal detto giorno, godranno del dazio convenzionale di L. 16 il quintale in applicazione del vigente trattato di commercio con la Russia.

Il detto decreto Reale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della legge 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali, sono modificati come segue:

Art. 1. — In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, la dogana redige un verbale della controversia in contraddittorio del contribuente e preleva i campioni della merce, i quali devono essere identificati e suggellati in presenza dello stesso contribuente. Quando non sia possibile prelevare i campioni, attesa la qualità della merce, si supplisce con disegni o con una fedele descrizione della merce stessa, fatta d'accordo fra la dogana ed il contribuente, o da due periti a ciò rispettivamente delegati.

Art. 2. — Il contribuente può chiedere che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio, nella cui giurisdizione si trova la dogana.

La Camera di commercio può deferire l'esame della controversia ad una Commissione di periti da essa nominati per averne parere.

Le spese della perizia sono sostenute dalla Camera di commercio, salva tuttavia a questa la facoltà di farsele rimborsare o anche anticipare dal contribuente che sollevò la controversia.

Art. 3. — Qualora il contribuente non abbia chiesto il giudizio della Camera di commercio, ovvero la dogana od il contribuente non creda di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la decisione spetta al ministro delle finanze, udito, salvo nei casi indicati all'art. 4, il parere del « Collegio consultivo dei periti doganali ».

Il ricorso al ministro delle finanze contro il giudizio della Camera di commercio deve presentarsi entro 15 giorni da quello in cui il giudizio è stato comunicato; il contribuente può inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto contenenti le sue ragioni.

Art. 4. — Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversia e il campione della merce, che la dogana deve inviare al ministro, e, nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall' « Ufficio tecnico delle dogane ».

Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto Ufficio tecnico, può risolvere, senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie, per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:

a) quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale siasi, in circostanze identiche, già altra volta pronunciato il Collegio dei periti;

b) quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinità, del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantità dei componenti di una merce o di alcuni di essi;

c) quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'Ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente.

Art. 5. — Il collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente scelto fra i consiglieri di Stato e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue:

a) quattro delegati, dei quali due scelti dal ministro delle finanze fra persone non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola o commerciale, del capo del servizio dell'industria e del commercio presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e di un altro delegato scelto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio;

b) sei delegati effettivi e sei supplenti scelti dal

Consiglio superiore dell'industria e del commercio fra le persone, aventi distinta competenza in materia industriale, agricola o commerciale, che saranno proposte al detto Consiglio, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Consiglio stesso;

c) il direttore generale delle gabelle;

d) il direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.

L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto dal capo della sezione amministrativa aggregata all'ufficio tecnico delle dogane.

Art. 6. — Le nomine del presidente e dei membri del Collegio dei periti doganali sono fatte con decreto del ministro delle finanze; il Collegio elegge fra i propri membri un vice presidente.

Gli eletti restano in carica tre anni e possono essere confermati.

I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio solo quando vi siano chiamati per sostituire nei casi di assenza i delegati effettivi designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Art. 7. — Interviene alle adunanze del Collegio per gli schiarimenti e le osservazioni di sua competenza, e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane.

Art. 8. — Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, fra i quali almeno tre dei delegati effettivi o supplenti designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente, od, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 11. — Non vi è luogo a contravvenzione nè ad applicazione di multe, in esito a risoluzioni di controversie promosse sulla qualificazione di merci non previste dalla tariffa o dal repertorio e per le quali debba quindi intervenire il decreto di assimilazione di cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari della tariffa.

Art. 12. — Finchè la controversia non sia risoluta rimane sospeso lo sdoganamento della merce; ma, quando venga depositato o garantito nella integrità il dazio richiesto dalla dogana, la merce può essere rilasciata dopo che sia stato redatto il verbale di controversia e siano stati prelevati e identificati i campioni secondo il disposto dell'art. 1.

Art. 14. — Con regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Collegio dei periti e dell'Ufficio tecnico delle dogane, le formalità per l'esame preventivo dei campioni di cui all'articolo 4, le competenze ai membri del collegio, e le norme per la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui agli articoli 2, 4 e 15 (aggiunto).

Art. 2.

Alla citata legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 15. — Sono a carico del contribuente, quando la risoluzione della controversia abbia confermato il giudizio della dogana, le spese di perizia che, per la classificazione della merce, fossero occorse oltre quelle di cui agli articoli 2 e 4, ed all'infuori dell'opera del Collegio dei periti.

Art. 16. — Quando ne sia richiesto dal ministro delle finanze, il Collegio dei periti si pronuncia anche sulla classificazione di merci per le quali non esista controversia fra dogane e contribuenti.

Art. 3.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 4.

L'ufficio attualmente incaricato del servizio delle controversie doganali, che assumerà il titolo di « Ufficio tecnico delle dogane », viene costituito presso la Direzione generale delle gabelle, e per la sua direzione è istituito un posto di ruolo di direttore con lo stipendio annuo di L. 7000, da conferirsi per scelta fra gli ispettori superiori delle gabelle ed i direttori di dogana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 873 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 dicembre 1910, n. 868;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilito il regime di tare indicato nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, per lo sdoganamento degli olii minerali, di resina e di catrame considerati sotto i numeri 8, 9 e 11 *b)* della tariffa dei dazi doganali, che saranno importati, a partire dal 1° gennaio 1911, a trat-

tamento convenzionale col dazio di L. 16 il quintale, in applicazione del vigente trattato di commercio con la Russia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1911 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TABELLA delle tare per lo sdoganamento degli oli minerali, di resina e di catrame importati a trattamento convenzionale col dazio di lire 16 il quintale.

Condizioni d'imballaggio nelle quali gli oli sono importati	REGIME DI TARA	
	Nei casi di sdoganamento in base al peso	Nei casi di sdoganamento, sulla base del volume, di oli minerali raffinati propri all'illuminazione.
In cassette di legno cotenenti ciascuna due recipienti di latta	Peso lordo delle cassette (compresi i recipienti di latta)	Il peso lordo imponibile si determina aggiungendo il peso effettivo della cassetta e dei due recipienti di latta al peso netto del liquido calcolato sulla base di litri 125 equivalenti, alla temperatura di 15 c., a kg. 100. È in facoltà dell'importatore di chiedere che il peso imponibile sia determinato aumentando di 20 per cento il peso netto calcolato come sopra.
In recipienti di latta In damigiane In barili di legno (anche cerchiati in ferro)	Peso lordo (1)	Il peso lordo imponibile si determina aggiungendo il peso effettivo del recipiente al peso netto del liquido calcolato sulla base di 125 litri equivalenti, alla temperatura di 15 c., a kg. 100 (1).
In barili di ferro	Peso lordo con facoltà nell'importatore di chiedere che il peso imponibile sia determinato aumentando di 12 per cento il peso netto reale (2)	Il peso lordo imponibile si determina aggiungendo il peso effettivo del barile al peso netto del liquido calcolato sulla base di 125 litri equivalenti, alla temperatura di 15 c., a kg. 100; oppure, a scelta dell'importatore, aumentando di 12 per cento il peso netto così calcolato (2).
In carri o bastimenti serbatoi	Peso netto reale accresciuto di 8 per cento	Il peso imponibile si determina aumentando di 8 per cento il peso netto calcolato sulla base di 125 litri equivalenti, alla temperatura di 15 c., a kg. 100.

(1) Per le importazioni in recipienti di latta e in damigiane, oltre il dazio degli oli minerali sul peso lordo, si riscuote quello sui recipienti, in conformità al disposto degli articoli 4 e 11 delle disposizioni generali sulle tare.

(2) Oltre al dazio degli oli minerali sul peso lordo, si riscuote quello proprio dei barili di ferro, quando per questi non sia chiesta la temporanea importazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 857 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con Nostro decreto del 24 ottobre 1877, n. 4156;

Visto il regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore del corpo delle Capitanerie di porto ha sede in Roma presso l'Amministrazione centrale della marina ed è preposto ad un Ufficio autonomo – alla diretta dipendenza del ministro e del sottosegretario di Stato – con la denominazione d'Ispettorato del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme relative al funzionamento dell'Ispettorato suddetto, in relazione alle attribuzioni conferite all'ispettore del corpo delle capitanerie di porto dall'art. 25 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCCCLIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto le deliberazioni 5 gennaio e 9 aprile 1910 del Consiglio comunale di Lucera, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, con le quali furono imposti alcuni nuovi dazi su generi di consumo non compresi nelle ordinarie categorie;

Ritenuto che per l'imposizione dei dazi medesimi fu ottemperato al disposto dell'art. 13 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Visto l'art. 17 del citato testo unico;

Udito il parere della Camera di commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Lucera è autorizzato a riscuotere un dazio proprio sui generi indicati nell'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TARIFFA.

1. Carta da imballaggio o da involucro di qualunque colore o specie, al quintale, L. 0.40.
2. Cartone e carta pesta, al quintale, L. 0.30.
3. Oggetti di porcellana e maiolica con smalto bianco o colorato, al quintale, L. 10.
4. Cristalli e vetri lavorati o non, al quintale, L. 3.

Declaratoria. — « Si escludono i materiali per telegrafi dello Stato ed inoltre le bottiglie ordinarie di vetro scuro, i piretti, i fiaschi, le fogliette, purchè di capacità non superiore a litri 2 1[2.

« Si comprendono le damigiane ed i vetri impagliati aventi una capacità maggiore di litri 2 1[2 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 15 dicembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Lonigo (Vicenza).*

SIRE!

Il Commissario straordinario di Lonigo non può, nel breve periodo che ancora rimane della sua gestione, provvedere alla sistemazione della finanza comunale ed avviare a conveniente soluzione le questioni relative al servizio della illuminazione pubblica e alla costruzione dell'acquedotto.

Occorre all'uopo prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lonigo, in provincia di Vicenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lonigo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 15 dicembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Macerata.*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Macerata.

Siffatto provvedimento è necessario per assicurare gli utili effetti della gestione straordinaria in rapporto alla sistemazione degli uffici e servizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Macerata;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Macerata è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 15 dicembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Montecorvino Pugliano (Salerno).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano.

Siffatto provvedimento si rende necessario per assicurare gli utili effetti della gestione commissariale, in considerazione anche delle condizioni dello spirito pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1910

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 15 dicembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Tolentino (Macerata).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di due mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tolentino.

Occorre infatti, durante la gestione straordinaria, prendere i provvedimenti necessari per la definizione delle contabilità, per la compilazione del bilancio del venturo esercizio, per la sistemazione dei servizi pubblici e avviare a conveniente soluzione le quistioni più importanti che interessano la civica azienda.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tolentino, in provincia di Macerata;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tolentino è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto del 21 dicembre 1910 il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Udine, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nei comuni di Chions, Pravisdomini, San Vito al Tagliamento e Sacile.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 24 ottobre 1910:

Ettari Rodolfo, capitano distretto Frosinone, la promozione a capitano dell'anzidetto ufficiale effettuata con R. decreto 2 ottobre 1910, deve considerarsi avvenuta con R. decreto 30 giugno 1910 a datare per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio successivo.

Gentili Arturo, tenente distretto Genova, promosso capitano con anzianità 30 settembre 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 6 novembre 1910:

Fragale Vincenzo, tenente medico ospedale Padova, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente dal 16 novembre 1910 ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Con R. decreto del 20 novembre 1910:

Bonifacio Giuseppe, tenente medico infermeria presidiaria Pavia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno, dal 1° dicembre 1910.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 2 ottobre 1910:

Ravetti Luigi, capitano commissario, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza 1° novembre 1910 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 13 ottobre 1910:

I seguenti tenenti, i quali hanno compiuto con successo il corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra, sono nominati capitani commissari con decorrenza, per l'anzianità e per gli assegni, dal 1° novembre 1910:
Grosso Raffaele — Pistolese Gerardo — Michel Riccardo.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 23 ottobre 1910:

Pellizzari cav. Coriolano, farmacista capo di 1ª classe, collocato a riposo, per ragione di età, con decorrenza 1° novembre 1910.
Meneghello cav. Giovanni, id. 1ª id., id. id., id. id., con decorrenza 7 novembre 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 2 ottobre 1910:

Ajroldi di Robbiate cav. Paolo, maggiore artiglieria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° novembre 1910, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 13 ottobre 1910:

Barzacchi cav. Alfredo, maggiore cavalleria — Bertola cav. Vittorio, id. id., collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° ottobre 1910 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 21 ottobre 1910:

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 novembre 1910 ed inscritti nella riserva:

Borbonese cav. Enrico, colonnello genio — Lucini Pietro, capitano id. id. — Ferrari Arturo, id. artiglieria — Manfredi Giovanni, id. personale fortezze.

Con R. decreto del 24 ottobre 1910:

Severico cav. Giuseppe, maggiore medico, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° dicembre 1910 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 10 novembre 1910:

Scalaberni Vincenzo, tenente 3 genio (T) — Peracino Ernesto, id. 5 id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono iscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, dell'arma stessa, a loro domanda.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, dell'arma cui appartengono, a loro domanda:

Arma di artiglieria.

Bucci Filippo, tenente artiglieria a cavallo (T) — Cannatà Giovanni, id. 24 artiglieria campagna (T) — Romano Matteo, tenente 22 artiglieria campagna (T) — Palmieri Guglielmo, id. 3 id. fortezza (costa e fortezza).

Arma del genio.

Guagno Enrico, tenente 6 genio.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo di complemento per ragione di età.

Arma di artiglieria.

Sortino Federico, tenente 4 artiglieria fortezza (costa) — Viganò Giuseppe, sottotenente 17 id. campagna — Pagnani Pietro, sottotenente 21 artiglieria campagna.

Arma del genio.

Galli Eugenio, sottotenente 1° genio.

Con R. decreto del 27 novembre 1910:

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, inscritti con lo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di milizia territoriale:
Mannino Francesco — Platania Ignazio.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti con lo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva:
Mascitelli Guglielmo, tenente medico — Rivera Giuseppe, id. id. — Bellinvia Carmelo, id. id. — Pertini Luigi, id. id. — Genesoni Oreste, sottotenente medico.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:
Procopio Giuseppe — Allavena Adolfo — Chieppa Natale — Masacci Benedetto — Ferrari Enrico — Antico Tommaso — D'Aniello Salvatore — Persico Tommaso.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 10 novembre 1910:

Ervas cav. Giordano, capitano 1° artiglieria fortezza (costa) — Mariani cav. Pietro, tenente 2 id. id. (costa) — Berlucchi Giovanni, sottotenente 9 id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, dell'arma stessa, a loro domanda.

Con R. decreto del 27 novembre 1910:

Lombardi Vincenzo, capitano medico — Grossi Anacleto, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti con lo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Campanile Edoardo, capitano fanteria, collocato a riposo, con decorrenza 23 agosto 1910, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 10 novembre 1910:

Piloni Pio, capitano artiglieria (T), cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 14 novembre 1910:

Colella Filippo, capitano artiglieria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 27 novembre 1910:

Secretant cav. Carlo, tenente generale — De Benedictis cav. Biagio id. — Grillo cav. Filippo, maggiore medico, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale n. 4509.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Boccalatte Pietro, a Torino, con attestato del 24 febbraio 1910, vol. 304, n. 178 del registro attestati e n. 102,749 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Macchina per lavare le stoviglie », fu trasferita per intero a Incisa di Camerana Emilio fu Domenico, Bertinetti Giovanni fu Giuseppe e Pezza Alfredo fu Paolo, a Torino, in forza di scrittura privata fatta a Torino il 21 marzo 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Ciriè il giorno 30 marzo 1910, al n. 298, foglio 120, vol. 28, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 14 maggio 1910, ore 10.

Roma, 10 ottobre 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4510.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Schoop Max Ulrich, a Zurigo, con attestato del 31 marzo 1908, vol. 265, n. 74 del registro attestati e n. 92,187 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé pour souder ou fondre ensemble l'aluminium ou des alliages riches en aluminium sans aide de soudure en métaux étrangers », fu trasferita per intero, col relativo attestato completivo del 20 aprile 1908, vol. 266, n. 8 del registro attestati e n. 92,188 del registro generale, alla Société anonyme pour la soudure autogène de l'aluminium, a Zurigo, in forza di scrittura privata fatta a Zurigo il 4 giugno 1908, debitamente registrata all'ufficio demaniale di Torino il giorno 14 maggio 1910, al n. 22,545, vol. 297, atti privati, e presentata per il visto alla Prefettura di Torino il 16 maggio 1910.

Roma, 10 ottobre 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1910 (Esercizio 1909-910).

Debito.		Credito.	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di maggio 1910 . . . . L.	148,154,499 53	Per vaglia e titoli di credito di origine italiana, pagati nel mese di maggio 1910 . . . L.	145,357,330 04
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1909-910 . . . »	1,512,646,436 91	Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell'esercizio 1909-910 . . . . »	1,525,669,222 57
Somma a tutto il mese di maggio 1910 . L.	1,660,800,935 44		
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	61,829,500 96	Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1909 . . . . »	82,546 91
Somma complessiva del debito L.	1,722,630,437 40	Somma complessiva del credito L.	1,671,109,099 52

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	1,722,630,437 40
Credito . . . . »	1,671,109,099 52
Differenza . . . . . L.	51,521,337 88
Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di maggio 1910. (Credito dell'Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . »	21,916,895 90
Differenza a debito a tutto maggio 1910 . . L.	29,604,441 98

MINISTERO DELLA MARINA - Direzione generale della marina mercantile

Navi a vapore dichiarate agli effetti dei compensi daziario e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176
Esercizio finanziario 1910-911

I. - Navi a vapore in corso di costruzione o da costruirsi (*al 30 novembre 1910*).

N. d'ordine	DATA della dichiarazione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	STAZZA lorda presunta (tonnellate)	CANTIERE O COSTRUTTORE
	Navi a vapore in ferro o in acciaio.				
1	11 maggio	1903	Costr. n. 10	5.380	Ancona (Società cantieri navali riuniti)
2	18 id.	»	provv. n. 206	2.800	Genova-Foce (Ditta N. Odero e C.).
3	2 luglio	1909	provv. n. 33	42	Venezia (Federico Layet).
4	13 id.	»	A.	40	Id. (Azienda comunale di navigazione nterna)
5	10 febbraio	1910	N. 5	53	Sampierdarena (Francesco Baracchini)
6	15 id.	»	provv. n. 60	24	Venezia (Vianello Moro Sartori e C.).
7	15 id.	»	N. 66	26	Id. (Id. id.).
8	15 id.	»	N. 67	160	Id. (Id. id.).
9	25 id.	»	Tommaso	20	Id. (Dorigo e ing. Alexandre)
10	30 luglio	»	N. 260	2.300	Sestri Ponente (N. Odero fu Alessandro e C.).
11	29 novembre	»	provv. n. 69	5.500	Muggiano (SocietàCantieri Navali Riuniti).
				16.345	
	Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio. N. 9 navi			314	
			Totale tonn.	16.659	

II. - Navi a vapore già costruite o in corso di allestimento.

Navi a vapore per le quali sono stati concessi i compensi daziario e di costruzione dal 1° luglio al 30 novembre 1910 . . . . N. 16 Tonn. 16,702
Navi a vapore, già varate, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi . . . . » 11 » 17,143

Il direttore generale: BRUNO. N. 27 Tonn. 33,845

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 dicembre, in L. 100.30.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 dicembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^{3}/_{4}$ % *netto* ...	104,87 67	102,93 67	103.08 82
3 $^{1}/_{2}$ % *netto* ...	104 58 75	102,83 75	102,92 33
3 % *lordo*	70,41 67	69 21 67	69 87 22

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO.

È prorogato al 31 gennaio 1911 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi generali a cattedre in scuole medie governative, indetti con bando pubblicato nella

Gazzetta ufficiale del Regno del 2 dicembre 1910 o nel *Bollettino ufficiale* del Ministero del 30 novembre 1910 (n. 51).

Non saranno prese in esame le domande, che, entro il termine predetto, non sieno pervenute al Ministero (Divisione IV) o non sieno corredate di tutti i documenti richiesti dal citato bando, o sieno accompagnate da documenti non regolari.

Roma, 21 dicembre 1910.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 22 dicembre 1910

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dà lettura di un messaggio del presidente della Camera elettiva, il quale trasmette i seguenti disegni di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Lotteria a beneficio dell'asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano.

Presentazione di relazioni.

COLONNA FABRIZIO. Presenta le relazioni sui disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 427, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Proroga dei poteri del R. commissario della Camera agrumaria.

CASANA. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex deputati che abbiano avuto 14 anni di esercizio.

DE CESARE RAFFAELE. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 588, sulla concessione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria.

Discussione del disegno di legge: « Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali d'isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per gli infermieri e disinfettori » (N. 388-A).

PRESIDENTE. Domanda al Governo se accetta il testo emendato dall'Ufficio centrale.

TEDESCO, ministro del tesoro. Accetta che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale, e si riserva di fare alcune osservazioni.

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAURIGI, dell'Ufficio centrale. Spiega le ragioni della sua astensione come membro dell'Ufficio centrale.

Accenna ai gravi oneri che il progetto di legge addossa specialmente ai Comuni, alla nuova numerosa e costosa burocrazia che si dovrebbe costituire, aggravando i contribuenti ed esaurendo le risorse dei Comuni.

Non trova giustificate tali spese per una media, nel passato, di una diecina di casi al giorno di colera, specialmente ora che possono dirsi eliminate le cause del male.

Afferma che debbono essere respinte le paurose visioni e le esagerazioni spesso non disinteressate.

Conchiude che il Governo dovrebbe mettere in rapporto la spesa di questi servizi complementari, con la potenzialità dei mezzi dei Comuni.

MARIOTTI GIOVANNI, relatore. L'Ufficio centrale trova non solo eque, ma necessarie, le spese, che non possono considerarsi di lusso.

Occorre ordinare ciò che si è fatto tumultuariamente, e con poca efficacia nei primi momenti.

Se ci fosse stata la preparazione, l'epidemia non si sarebbe diffusa.

Il disegno di legge, come è stato emendato dall'Ufficio centrale, darà modo ai Comuni volonterosi di difendersi dall'epidemia.

Conchiude che non è possibile continuare nelle condizioni presenti e raccomanda all'approvazione del Senato il testo di legge emendato.

TEDESCO, ministro del tesoro. Come ministro del tesoro non può non essere grato al senatore Maurigi per le osservazioni fatte relativamente alle spese.

Vorrebbe che l'Ufficio centrale non insistesse negli emendamenti, anche perchè crede che sia abbastanza largo, il trattamento che lo Stato fa ai Comuni, nel testo proposto.

Ad ogni modo il Governo accoglierà di buon animo la deliberazione del Senato in proposito.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ricorda quanto ebbe a dichiarare l'altro giorno rispondendo alla interpellanza del senatore Maragliano, cioè che il Governo faceva principale affidamento in questo progetto di legge, per intensificare la sua azione nella lotta contro i morbi infettivi.

Crede esagerate le preoccupazioni del senatore Maurigi, ed accenna che l'art. 1 fa l'ipotesi dei consorzi tra i Comuni.

Se alcune esagerazioni non disinteressate sono venute dall'estero, contro di esse vi sono mezzi per lottare seriamente, ma si deve provvedere che il morbo non assuma carattere epidemico; bisogna preparare nei singoli centri i mezzi più efficaci per impedire il diffondersi del male.

Nell'applicazione delle disposizioni di legge bisogna prevedere anche gli abusi.

Accenna a quanto si è speso (quasi due milioni) in due provincie nel giro di circa 40 giorni e alle altre somme che bisognerà ancora erogare, per dimostrare come sia meglio spendere per prevenire, anzichè spendere poi tumultuariamente per reprimere il male.

La lotta preventiva contro il morbo, se costa per la preparazione dei mezzi di difesa, fa risparmiare dolori e vittime ed assicura un efficace impiego delle spese.

Spiega che le stazioni di disinfezione e d'isolamento, sono istituite per la difesa contro tutte le malattie infettive, delle quali bisogna pur preoccuparsi e non del solo colera.

Dichiara che nulla ha da aggiungere a quanto disse il ministro del tesoro; il Governo si rimette al Senato per gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Spesa per la sistemazione delle sedi delle Regie Ambasciate a Londra e a Madrid e della R. Legazione a Sofia.

Modificazione alla legge 7 luglio 1910, n. 402, concernente l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di due edifici ad uso di sede delle Regie Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli.

Assegnazione di L. 30,000 da servire per la sistemazione della sede della R. Legazione a Pechino.

Chiede che i relativi disegni di legge siano discussi di urgenza.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Presenta il disegno di legge:

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta i disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.

Assegnazione straordinaria per l'impianto della illuminazione elettrica nella sede del Ministero della pubblica istruzione.

Ripresa della discussione.

MAURIGI, dell'Ufficio centrale. Quando parlò di interessate esagerazioni del morbo non si riferì minimamente all'azione del Governo, avendo piena fede nei dati ufficiali da esso resi pubblici.

Non può essere d'accordo col sottosegretario di Stato per l'interno nel calcolo delle spese.

Tenne presente nei suoi calcoli il comunicato a firma del ministro dell'interno.

Ripete che è da vedersi come si possano intraprendere opere così costose, quando non abbiamo di che provvedere alla difesa nazionale in misura sufficiente.

D'ANDREA. Le spiegazioni date dal sottosegretario di Stato per l'interno non hanno menomato i suoi dubbi sul presente disegno il legge, e li sottopone al Senato.

Crede che sarà difficile trovare anche due comuni disposti a costituirsi in consorzio per difendersi contro il colera.

Nota poi che qui non si tratta solo del colera, ma di tutte le malattie infettive, e che queste sono molto numerose.

Afferma che le stazioni di disinfezione devono essere pienamente rispondenti ai dettami della scienza, altrimenti, nonchè inefficaci, potrebbero diventare esse stesse centri di diffusione del morbo.

Considera inoltre che sarebbe necessaria un'altra legge per attribuire all'ufficiale sanitario o al sindaco o ad altra autorità il potere di obbligare le famiglie delle persone colpite da malattie infettive a isolarsi dal resto del Comune.

Conclude che il sistema accolto nel disegno di legge non gli sembra opportuno nè pratico, e che il disegno di legge stesso rimarrà per lo meno inefficace.

FOA'. Afferma che è superfluo dimostrare che il principio della disinfezione è di suprema importanza per combattere le malattie infettive; ed aggiunge che esso è un principio di alta economia, in quanto permette di fare a meno delle quarantene, dei sequestri di persone e di merci che in altri tempi cagionavano disastri finanziari al paese.

Afferma che è erroneo il ritenere che una stazione di disinfezione possa esser causa essa stessa di propagazione del morbo.

Cita l'esempio di Roma e di Torino, dove le stazioni di disinfezione funzionano in modo eccellente.

Rileva poi che quando si parla di malattie infettive s'intende riferirsi alle malattie diffusive, che mietono numerose vittime umane le quali sono anche una forza economica per la nazione.

Conclude che il disegno di legge merita approvazione, anche perchè tutti sono d'accordo nel riconoscere che dobbiamo garantirci contro la possibilità di una nuova invasione colerica, e nessuno strumento può essere migliore della disinfezione e dell'isolamento.

TEDESCO, ministro del tesoro. Non può lasciare il Senato sotto l'impressione d'una osservazione del senatore Maurigi, il quale ha fa detto che l'Italia non provvede in misura sufficiente alla difesa nazionale.

Non crede che si possa fare questo appunto, in ispecie al presente Ministero, che ha dimostrato di tenere nel massimo conto gl'interessi della difesa nazionale.

Ricorda che pochi mesi or sono è stato approvato uno stanziamento di 10 milioni per la flotta dei dirigibili; che l'ultimo bilancio della guerra, presentato al Parlamento, contiene un aumento di spesa per il prossimo esercizio di ben 38 milioni; che il Governo ha consentito al ministro della guerra l'aumento della forza bilanciata a 240 mila uomini; e che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che autorizza la spesa di 50 milioni per l'artiglieria campale.

Detto ciò, rileva che il denaro speso per la difesa della sanità pubblica è impiegato ad un saggio molto elevato.

Nota che vi sarebbe un programma massimo sanitario il quale esigerebbe una spesa superiore alle nostre forze, e un programma minimo che porterebbe ad una spesa di otto milioni.

Ora il Governo ha inteso, coi progetti di legge presentati al Parlamento, provvedere ai bisogni più urgenti con una spesa complessiva che non giunge ai due milioni.

Conclude che il Governo provvede equamente alla difesa di tutti i pubblici interessi, e soprattutto a quella dei supremi interessi della patria (Approvazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Presenta il disegno di legge:

« Provvedimenti per la città di Napoli ».

Per l'esame di un disegno di legge.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Prega il Senato di consentire che il disegno di legge presentato ieri, che ammette il personale della riscattata ferrovia Trapani-Marsala-Palermo ad iscriversi all'Istituto di previdenza, sia esaminato e discusso d'urgenza, poichè i termini di cui si tratta in quel disegno di legge, scadono con la fine del corrente anno.

PRESIDENTE. Ricorda che per l'esame dei disegni di legge recanti proroghe, è stata ieri nominata una Commissione speciale.

Propone che ad essa sia inviato il disegno di legge, a cui ha accennato il ministro dei lavori pubblici, trattandosi, se non precisamente di una proroga, di una prossima scadenza di termini.

(Il Senato consente).

Ripresa della discussione.

MARIOTTI GIOVANNI, relatore. Anche a lui, come al senatore Maurigi, sta a cuore la sorte dei contribuenti, ma quando si tratta di spese improrogabili, egli domanda a sè stesso quali tra i contribuenti debbano pagarla, e se si tratti di spendere per adempiere ad un dovere spettante al Comune od allo Stato.

Ora, il dovere di difendere l'intera nazione dalla invasione dei morbi esotici, se spetta in parte al Comune, spetta però in proporzioni maggiori allo Stato.

Ed ecco la ragione del primo emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, che ha per iscopo di dividere più equamente le spese fra i Comuni e lo Stato.

Dà poi ragione degli altri emendamenti. Essi consistono nel portare l'ammortamento dei mutui da 35 a 50 anni, nel fine di facilitare il credito; nello elevare il massimo del mutuo da 50 mila a 100 mila lire, per dare ai Comuni mezzi sufficienti alla costruzione delle stazioni di disinfezione e dei locali di isolamento; nello iscrivere a carico del bilancio dello Stato per dieci anni, invece di 80 mila lire, 160 mila lire all'anno, come onere per le concessioni dei mutui.

Non accenna ad altre modificazioni di minore importanza, perchè di esse non si è occupato il ministro del tesoro.

Spera che il Governo voglia accettare questi emendamenti, che furono ispirati alla maggioranza dell'Ufficio centrale dal desiderio di offrire al Governo stesso il modo di vincere una nuova battaglia, se nella prossima primavera dovrà ingaggiarsi una lotta contro il colera.

Concludendo invita il Senato a dar voto favorevole al disegno di legge, quale fu emendato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per gli interni. Rispondendo al senatore D'Andrea, riconosce che in alcune regioni è difficile costituire i Consorzi.

Quanto alla obiezione fatta dal senatore D'Andrea, che vi sono

molti Comuni poveri, i quali non riescono neppure a pagare il medico-condotto, e tanto meno potranno sobbarcarsi alla spesa di stazioni di disinfezione e di locali di isolamento, osserva che in alcune regioni d'Italia i Comuni hanno costruito teatri, giardini pubblici; hanno provveduto alla doppia illuminazione a gas ed a luce elettrica, alla lastricazione di strade secondarie, ma non hanno pensato affatto alle supreme necessità della vita comunale.

Ora, è opportuno e doveroso che il Governo intervenga, mediante concorso nella spesa, a dotare tali Comuni delle prime necessità della vita, non solo nell'interesse dell'intiera cittadinanza, ma anche di quelle classi povere che meno fruiscono delle spese voluttuarie.

Il senatore D'Andrea ha pure obiettato che mancando nel disegno di legge una disposizione che accordi la facoltà d'isolamento, esso, quando sarà divenuto legge, non avrà alcuna efficacia pratica.

L'oratore osserva che la facoltà d'isolamento esiste già nella legge sanitaria, ed era quindi inutile ripeterla nel disegno di legge in esame.

Altra difficoltà il senatore D'Andrea ha trovato nel reclutamento del personale adatto per le stazioni d'isolamento.

A questo il disegno di legge provvede con disposizioni intese alla preparazione di tale preparazione.

Richiamando infine l'attenzione del Senato sopra una delle affermazioni del senatore Maurigi, relativa alle necessità della difesa militare del paese, rileva che è anche suprema necessità di prepararsi alla lotta contro l'invasione dei morbi esotici, per tutelare l'industria e la ricchezza nazionale.

Concludendo, dichiara che il Governo accetterà quegli emendamenti che sembreranno opportuni, ed esprime la fiducia che il Senato dia al disegno di legge pieno ed immediato accoglimento.

TEDESCO, ministro del tesoro. Dichiara che il Governo non insiste nelle osservazioni fatte sugli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

La discussione generale è chiusa.

Senza osservazioni si approvano i 12 articoli del disegno di legge, nel testo dell'Ufficio centrale.

Approvazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente disegno di legge che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto:

Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti (n. 425).

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei canali Cavour » (n. 408).

MELODIA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANASSEI. Accoglie con plauso il disegno di legge, perchè migliora la condizione del personale castale, equiparando gli ingegneri catastali a quelli del genio civile.

Spera che le condizioni del bilancio potranno, in un prossimo avvenire, permettere di provvedere anche agli ingeneri ed al personale avventizio.

Raccomanda al ministro d'interpretare largamente l'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4, per dare una certa latitudine di applicazione alle disposizioni del progetto di legge, in guisa che non venga a mancare il personale, quando i lavori catastali abbiano assunto un considerevole sviluppo.

Concludendo sollecita il Governo a voler giungere a quella perequazione fra gli impiegati del catasto che è da lungo tempo attesa; si compirà così un atto di giustizia e di moralità pubblica.

BETTONI, relatore. Alla lode già fatta al ministro nella relazione di aver provveduto con la somma, di cui oggi poteva disporre a migliorare le condizioni del personale del catasto, aggiunge la preghiera che voglia il ministro assicurare che quando le condizioni del bilancio lo permetteranno provvederà in maggiore misura.

FACTA, ministro delle finanze. Ringrazia i senatori Manassei e Bettoni delle dichiarazioni fatte.

Rileva che il presente disegno di legge presenta già uno sforzo finanziario ed augura che in avvenire si possa concedere qualche altro miglioramento al personale; ma non può fare ora alcuna promessa, che sarebbe in contraddizione col progetto di legge.

Può solamente assicurare che nell'applicazione della legge, cercherà di far sparire qualsiasi sperequazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione sono approvati tutti i dieci articoli del disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

FINALI, presidente della Commissione delle finanze. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Proroga a tutto il mese di marzo 1911 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 31 dicembre 1910.

Discussione del disegno di legge: « Indicazioni stradali » (N. 403-*A*).

MELODIA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LUCCHINI LUIGI. Rileva che il progetto di legge provvede a cosa di somma importanza per il paese, specialmente perchè l'Italia è percorsa da molti forestieri.

Accenna a quanto ha già fatto l'Istituto nazionale per l'educazione fisica per le indicazioni stradali, e specialmente all'opera di una Commissione composta di rappresentanti dell'Istituto stesso e di delegati dei vari Ministeri.

Ricorda una circolare del Ministero dell'interno con la quale è stata richiamata l'attenzione dei Comuni sul vantaggio di dare ai viaggiatori, mediante targhe speciali, le indicazioni più necessarie riguardanti i Comuni stessi, e quanto è stato fatto dai Ministeri, da quello dei lavori pubblici specialmente, per le indicazioni stradali.

Enuncia le emendazioni necessarie agli articoli per rendere complete e chiare le disposizioni.

Chiede poi all'Ufficio centrale se l'art. 6 sia stato dettato nella previsione che i Comuni possano lasciar fare allo Stato, senza che questo abbia modo di rimborsarsi.

Ripete che il disegno di legge, sotto un'apparenza modesta, ha una grande importanza per l'Italia.

CASANA, relatore. Ha parole di encomio per l'Istituto nazionale per l'educazione fisica, la cui propaganda è stata il miglior proemio per il progetto di legge in discussione.

Afferma che col presente progetto si è voluto raggiungere il massimo intento coi minimi mezzi, perciò non è stato proposto che le indicazioni stradali fossero fatte anche nelle strade nazionali, essendo sufficienti all'uopo le indicazioni poste nelle strade provinciali ai punti di distacco da quelle nazionali.

Non si è creduto di prescrivere determinati tipi di indicazioni stradali, per un riguardo ai comuni, anche dal punto di vista finanziario.

Si è parlato soltanto degli edifici privati, perchè si è ritenuta superflua una disposizione legislativa per quanto riguarda gli edifici pubblici.

Spiega che essendo stabilita nell'art. 6 un'anticipazione a carico dello Stato, si è dovuto anche porre uno stanziamento nel bilancio dell'entrata per il ricupero delle spese da parte degli enti locali.

Prega il Senato di approvare il disegno di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Associandosi al relatore, risponde al senatore Lucchini che, trattandosi di una spesa che non può essere sostenuta dallo Stato, la disposizione dell'art. 6 non poteva essere diversa.

LUCCHINI LUIGI. Deve fare qualche riserva circa l'uso invalso d'imporre per legge oneri agli enti locali, i quali poi non possono

assumerli, sicchè si finisce per presentare altre leggi per sollevare quegli enti dagli oneri stessi.

Cita l'esempio della legge per la riforma dell'educazione fisica nelle scuole, che pose a carico dei Comuni il provvedere ai locali e agli attrezzi, e dice che il comune di Roma ha dichiarato che non può assumersi tale onere.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazione.

PETRELLA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Proroga delle facoltà concesse al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

Ripresa della discussione.

Si procede all'esame degli articoli.

LUCCHINI LUIGI. All'art. 1° propone la soppressione nel primo comma delle parole « capoluogo di » e della parola « importante ».

Propone l'aggiunta nel 2° comma della parola « provinciali » dopo le parole « strade nazionali ».

Propone infine che si aggiunga l'obbligo dell'indicazione delle distanze.

CASANA, relatore. Accetta la soppressione delle parole « capoluogo di ».

Prega il senatore Lucchini di non insistere nella soppressione della parola « importante ».

Non può accettare la proposta di aggiunta della parola « provinciali » nel 2° comma perchè in tal caso si avrebbe una duplicità di indicazioni.

Quanto alla proposta d'indicazione delle distanze, crede non convenga aggiungere nuovi obblighi, che possano far ritardare l'attuazione delle indicazioni stradali.

LUCCHINI LUIGI. Dimostra la opportunità delle proposte da lui fatte, e conclude che si rimette, del resto, al criterio dell'Ufficio centrale

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 1° con la soppressione delle parole « capoluogo di » proposta dal senatore Luigi Lucchini ed accettata dall'Ufficio centrale.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, presenta la relazione al disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 a tutto il mese di marzo 1911.

DE CESARE RAFFAELE. Presenta la relazione al disegno di legge:

Provvedimento per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio, del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Chiede che il relativo disegno di legge sia discusso d'urgenza.

Ripresa della discussione.

LUCCHINI LUIGI. All'art. 2° propone la soppressione delle parole « capoluogo di ».

Propone anche l'aggiunta dopo la parola « strade » della parola « rotabili ».

CASANA, relatore. Accetta la soppressione delle parole « capoluogo di » e prega il senatore Lucchini Luigi di non insistere nella parola « rotabili », esponendone le ragioni.

LUCCHINI LUIGI. Non insiste nella proposta di aggiunta.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 2 con la soppressione delle parole « capoluogo di » proposta dal senatore Luigi Lucchini ed accettata dall'Ufficio centrale.

(È approvato).

Senza osservazione si approvano gli articoli 3, 4 e 5.

LUCCHINI LUIGI. All'art. 6 propone la soppressione della parola « maggiori » nella prima linea.

CASANA, relatore, accetta.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 6 con la soppressione della parola « maggiori ».

(È approvato).

CASANA, relatore. Osserva che nell'art. 2 è stato detto per una svista: « il nome del più prossimo Comune », mentre la parola « più » va soppressa.

PRESIDENTE. La correzione sarà fatta in sede di coordinamento.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza » (n. 364).

MELODIA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

PETRELLA. All'art. 1 chiede che cosa avvenga dei portieri, circa tre o quattrocento, che all'applicazione di questa legge, il 1° gennaio prossimo, non essendo compresi nell'organico, rimarrebbero sul lastrico.

PERLA, relatore. Osserva che, se si volesse stabilire nell'organico un numero di posti corrispondente a quello di tutti i 1314 portieri, custodi, inservienti, ora in servizio, si dovrebbe imporre all'erario una spesa molto più forte di quella che è stata consentita per migliorare la sorte del personale degli uscieri presso gli uffici giudiziari.

Quindi, rimanendo nei limiti dei mezzi disponibili, saranno compresi nell'organico dei 900 posti, e il personale inserviente, che rimarrà nelle preture meno importanti, seguiterà a stare nella posizione precaria attuale di avventizi e dal disegno di legge non perderà nè guadagnerà nulla.

Per la deferenza dovuta al senatore Petrella, attende dal ministro di grazia e giustizia qualche dichiarazione intorno al modo col quale egli intenda procedere alla prima attuazione del disegno di legge.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Aderisce completamente alle spiegazioni che il relatore ha fornito al senatore Petrella.

Dichiara che nel regolamento si terrà conto delle giuste esigenze del personale degli inservienti degli uffici giudiziari, e rileva che il disegno di legge rappresenta il maggiore sacrificio, in relazione ai mezzi di cui egli poteva disporre.

Spera che con queste dichiarazioni il senatore Petrella voglia dichiararsi soddisfatto.

PETRELLA. Ringrazia il relatore ed il ministro delle risposte che gli hanno date, ma osserva che nel disegno di legge nulla è detto se le spese di ufficio delle cancellerie vadano, per la parte dovuta, a pagare i portieri e gli altri inservienti che rimarranno fuori dell'organico.

Si dichiarerebbe pienamente soddisfatto, qualora il ministro facesse una dichiarazione in proposito.

PERLA, relatore. Richiama all'attenzione del senatore Petrella l'art. 4 del disegno di legge, col quale si provvede al pagamento degli attuali portieri, custodi ed inservienti presso i tribunali, le preture e i collegi giudiziari; ed osserva che gl'inservienti che rimarranno fuori ruolo, continueranno ad essere pagati, come sono ora, sulle spese di cancelleria, e nessuna mutazione potrà avvenire per questo personale in seguito all'attuazione della legge in esame.

PETRELLA. Desidererebbe dal ministro la promessa che questi tre o quattrocento inservienti fossero conservati in servizio.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dichiara che l'articolo 4 deve essere inteso nel senso che gli attuali inservienti delle preture, non compresi nell'organico, vengono conservati in servizio.

L'art. 1 è approvato.

Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio della discussione di disegno di legge.

BETTONI. Propone che venga rinviata la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari ».

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Bettoni.

(È approvata).

Presentazione di una relazione.

RATTAZZI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

« Modificazioni ad alcuni ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, degli uffici e aziende dipendenti.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estrae a sorte i nomi dei senatori che dovranno comporre la Commissione incaricata di presentare, insieme alla presidenza, gli augurî di Capo d'anno alle LL. MM.

Risultano estratti i nomi dei senatori: Sani, Tarditi, Cefaly, De Sonnaz, Goiran, Di Camporeale, Cappellini, Lucchini Giovanni e Ponzio Vaglia.

Supplenti: Giorgi e Solinas Apostoli.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverte che, pur avendo studiato di evitare la riconvocazione del Senato nell'intervallo fra il Natale e il Capo d'anno, è necessario che l'assemblea si riunisca nel giorno 28 per approvare alcuni progetti di legge di grande urgenza, specialmente quelli per proroga di termini che hanno una scadenza con la fine dell'anno.

CAVASOLA. Non dubita dello zelo dei colleghi; ma vorrebbe che nella seduta del 28 fossero discussi solo i progetti di proroga.

BLASERNA. Vorrebbe pregare il Senato di lasciare al presidente l'apprezzamento dell'opportunità della discussione di alcuni progetti di legge.

PRESIDENTE. Porrà ai voti le due proposte.

CASANA. Credo che non vi sia divergenza tra le due proposte.

PRESIDENTE. Fa notare che la proposta del senatore Cavasola limita l'ordine del giorno ai progetti che abbiano termini di scadenza improrogabili.

TEDESCO, ministro del tesoro. Osserva che vi sono due progetti di legge, quello per l'adattamento e l'arredamento delle sedi delle ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e l'altro riguardante la gestione delle Casse provinciali di credito agrario, che hanno carattere speciale di urgenza.

CAVASOLA. Questi due progetti di legge si possono mettere all'ordine del giorno della prima seduta alla ripresa dei lavori del Senato.

BLASERNA. Rileva la necessità che presto sieno iniziati i lavori della sistemazione della sede dell'ambasciata a Londra, in considerazione delle feste prossime per la incoronazione del Re d'Inghilterra, e l'urgenza che sieno approvate le somme necessarie.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Cavasola, secondo la quale l'ordine del giorno della seduta del 28 dovrebbe essere limitato solamente alla discussione dei progetti riguardanti proroghe di scadenze di termini.

(È approvato).

Presentazione di relazione.

SCIALOIA. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Termini per la iscrizione del personale della ferrovia riscattata Palermo-Marsala-Trapani all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie di Stato.

Augurî al presidente.

CASANA. Sicuro d'interpretare il sentimento di tutti i senatori, manda all'illustre presidente un caldo saluto e l'augurio che egli possa trovare sempre, in tutti i colleghi, deferenti collaboratori sotto la sua guida sapiente ed autorevole (Applausi generali).

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il Governo aggiunge i suoi augurî a quelli del Senato e fa voti che l'illustre presidente viva a lungo pel bene della patria, cui ha già reso tanti e così eminenti servigi e per il bene di questa alta Assemblea da lui così degnamente presieduta (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Commosso per l'attestazione di benevolenza datagli dal Senato e dal Governo, ricambia a tutti i più fervidi augurî (Vivi e generali applausi).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Votanti	88
Favorevoli	72
Contrari	16

(Il Senato approva).

Modificazioni agli articoli 4 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate:

Votanti	88
Favorevoli	64
Contrari	24

(Il Senato approva).

Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettatori:

Votanti	88
Favorevoli	65
Contrari	23

(Il Senato approva).

Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti:

Votanti	88
Favorevoli	67
Contrari	21

(Il Senato approva).

Indicazioni stradali:

Votanti	88
Favorevoli	73
Contrari	15

(Il Senato approva).

Modificazioni dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour:

Votanti	88
Favorevoli	68
Contrari	20

(Il Senato approva).

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed inscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza:

Votanti	88
Favorevoli	67
Contrari	21

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 18.30.

DIARIO ESTERO

Allorchè giunse da Lisbona la notizia che il Governo repubblicano aveva sottoposto a giudizio alcuni membri del cessato governo, tra i quali Giovanni Franco, già presidente del Consiglio, la stampa estera fu unanime nel disapprovare tale misura che rivestiva i caratteri di una vendetta politica. L'istruttoria escluse dal principio diverse imputazione e prosciolse alcuni imputati, ma mantenne l'accusa e rinviò a giudizio pochi altri assieme al Franco.

Il giudizio seguì e la sentenza prosciolse tutti. Ora un telegramma da Lisbona annuncia:

Il giornale ufficiale pubblica un decreto che trasloca alla Corte di appello di Goa (Indie) tre giudici della Corte di appello di Lisbona i quali emisero sentenza di assoluzione nel processo contro Joao Franco.

Questo atto del Governo repubblicano, è severamente giudicato dalla stampa estera e, per quanto timidamente, anche da un giornale locale, come un atto lesivo del principio fondamentale d'ogni libertà, la giustizia.

***

Ieri ha fatto il giro dei giornali una informazione circa l'incidente italo-turco di Hodeida, secondo la quale la risoluzione dello stesso sarebbe stata deferita al tribunale internazionale dell'Aja. Ma per le competenze di questo tribunale la notizia appariva tosto inesatta, ciò che conferma il seguente telegramma da Costantinopoli, 21:

L'ambasciatore italiano ebbe una lunga udienza col ministro degli esteri ottomano, Rifaat pascià, a proposito dell'incidente di Hodeida. È assolutamente infondata la voce raccolta dalla *Frankfurter Zeitung* che l'affare sia o possa essere deferito al tribunale dell'Aja, poichè questo tribunale discute solo questioni di diritto, mentre nel nostro caso si tratta semplicemente di appurare dei fatti e quindi l'incidente è di competenza puramente diplomatica.

La questione pendente volge alla fine grazie alle ottime disposizioni conciliative che esistono da ambe le parti; pare che ci sia stato un po' di eccesso di zelo in tutti coloro che provocarono l'incidente.

Altro dispaccio da Costantinopoli informa parimente che è stato risolto anche l'incidente dei due velieri italiani catturati da una nave da guerra ottomana sul litorale di Corfù e dice:

L'incidente dei due velieri italiani presi sul litorale di Corfù e condotti a Parga da una torpediniera ottomana è risolto, poichè è difficile stabilire se i velieri erano nella zona dove la pesca è proibita. Inoltre la parte interessata a fare contravvenzione, che è l'Amministrazione del debito pubblico ottomano, desiste dal porgere reclamo.

***

Le gravi sommosse nelle regioni meridionali ottomano-asiatiche si possono considerare come sedate, le truppe turche avendo avuto il sopravvento. Così informa il seguente telegramma da Costantinopoli:

Notizie ufficiali annunziano che un battaglione di truppe turche è entrato oggi a Tafileh al sud di Kerak e si è impadronito di 36 ribelli fra i quali si trovavano due capi.

Gli insorti avevano distrutto le abitazioni dei funzionari ed avevano tagliato tutti i fili telegrafici.

Gli ultimi dolorosi avvenimenti del Wadai, hanno risollevato, per parte della stampa inglese, la vecchia questione dei confini di protettorato nell'Africa centrale fra la Francia e l'Inghilterra, questione che ebbe già un serio epilogo a Fascioda. La *Morning Post*, di Londra, sostenendo che gli interessi della Francia e della Gran Brettagna nell'Africa centrale sono identici, aggiunge:

Da parecchio tempo i francesi pregano gli ufficiali inglesi di procedere d'accordo alla delimitazione della frontiera del Wadai e del Darfour. Gli inglesi hanno accordato ai francesi il diritto di attaccare il nemico oltre la frontiera.

Sir Rudolph Slatin si è recato nel Darfour per esaminare la situazione. È da augurarsi che la Gran Brettagna non rinuncierà ad esercitare la sua azione e che nessuna preoccupazione economica impedirà una cooperazione cordiale con i francesi nell'intento di stabilire il controllo europeo e di sopprimere i grandi mercati di schiavi.

Una deficienza nell'azione dell'Inghilterra sarebbe interpretata come un segno di debolezza e darebbe luogo in avvenire a fatti ben più gravi.

Lavori legislativi

Con lodevolissima sollecitudine l'Ufficio di statistica legislativa che fa parte del segretariato generale della Camera dei deputati ha pubblicato l'altrieri il resoconto dei lavori legislativi del primo ramo del Parlamento dal 24 marzo 1909 a tutto il 21 dicembre corrente.

Dal giorno della inaugurazione della attuale legislatura, che è la XXIII, la Camera tenne 252 sedute pubbliche e 2 Comitati segreti. Delle prime, 46 ebbero luogo nelle ore mattutine e 206 nelle ore pomeridiane; di queste ultime, due cominciarono la mattina e si protrassero fino a sera con interruzione di un'ora, dal tocco alle 14.

La Camera si divise in uffici, mediante sorteggio, 6 volte e gli uffici tennero 36 adunanze.

Le interpellanze presentate furono 581, di cui 100 esaurite, 266 ritirate o decadute e 215 rimaste all'ordine del giorno della Camera. Il massimo numero è toccato al ministro dei lavori pubblici e cioè 131, il minimo al ministro del tesoro e cioè una soltanto.

Le interrogazioni furono 2321, delle quali 1083 furono esaurite, 1044 ritirate o decadute e 194 rimaste all'ordine del giorno. Il massimo numero venne presentato al ministro dei lavori pubblici e cioè 672, il minimo ai ministri del tesoro e della marina e cioè rispettivamente 35 e 42.

Gli ordini del giorno approvati ascesero a 40; le votazioni per appello nominale a 24.

Le domande d'autorizzazioni a procedere, presentate alla Camera, furono in tutto 53; di esse 17 decaddero e 1 fu ritirata. Solo per 4 la Camera deliberò di concedere la richiesta autorizzazione.

I disegni di legge finora presentati alla Camera d'iniziativa del Governo, furono 585, le proposte di legge d'iniziativa della Camera 146 ed una d'iniziativa del Senato; in tutto furono approvati dalla Camera 428 progetti, di cui 387 disegni di legge d'intziativa del Governo, 40 d'iniziativa della Camera, una d'iniziativa del Senato; i disegni di legge ritirati furono in tutto 21.

In quanto riguarda il lavoro elettorale, la statistica dei ventisei mesi di esistenza della attuale legislatura, reca:

Delle elezioni generali, avvenute il 7 e il 14 marzo 1909 e il cui esame è terminato soltanto martedì (convalidazione Marangoni pel Collegio di Comacchio), la Camera fece 17 proclamazioni di eletti e 4 di ballottaggi. Delle elezioni complementari e suppletive la Camera fece 6 proclamazioni di eletti e 1 di ballottaggio.

Di elezioni multiple ve ne furono 23, per undici deputati, una sola (Giolitti) tripla.

Circa la verificazione delle 508 elezioni generali ne furono convalidate 450 senza contestazioni, 1 fu annullata senza contestazioni (Trapani) e 57 furono contestate: di queste 57, 28 furono convalidate, 6 convalidate con rettificazione dalla proclamazione, 7 annullate per ineleggibilità, 11 annullate per vizi delle operazioni elettorali, per 4 fu annullata la proclamazione e indetto il ballottaggio e per 1 fu annullata la proclamazione del ballottaggio e indetto un nuovo ballottaggio.

Le elezioni complementari e suppletive furono in tutto 65; di esse 48 furono convalidate senza contestazioni, per 1 fu proclamato il ballottaggio; delle contestate 5 furono convalidate, 2 annullate per ineleggibilità, 4 annullate per vizi delle operazioni elettorali e 5 rimangono ancora da decidere.

In tutto furono nominati dalla Giunta delle elezioni 13 Comitati inquirenti. La Camera poi inviò all'autorità giudiziaria gli atti relativi alle elezioni di 7 Collegi; a richiesta poi dell'autorità giudiziaria tale invio avvenne per altri due Collegi.

Infine i Collegi oggi vacanti sono 6 e cioè quelli di Castrogiovanni, Città Sant'Angelo, Firenze I, San Giovanni in Persiceto, Vigevano e Voltri.

BIBLIOGRAFIA

Ricci Benedetto Alfredo — *L'italiano nell'odierna società* (Massime d'un soldato dell'indipendenza). — Roma, Tipografia operaia romana cooperativa, 1910.

L'autore, che fu già ufficiale nell'esercito nostro e mostra di riassumerne in sè i pregi di carattere e di tendenze nobilissime, si è proposto in questo libro di porgere buoni ammaestramenti alla sua prole, e con essa alla gioventù in genere, affine di crescere alla patria degni cittadini. Egli infatti vi tratta più o meno diffusamente tutti gli argomenti che possono interessare l'uomo per sè medesimo o nei rapporti sociali.

Il Ricci definisce la libertà sotto i vari aspetti, spiegandone il merito allorchè trovasi, in politica, accoppiata all'ordine pubblico e, nell'individuo, contemperata al rispetto della libertà altrui; fissa le dure leggi dell'onore, sul quale basa altresì la religione, quella della morale, comune ai seguaci di tutte le confessioni; parla dei diritti e dei doveri nelle svariate loro manifestazioni, dalla persona alla famiglia, alla società; predica specialmente l'amor di patria, forte di decoro e sicurezza nazionale; tocca infine a questioni d'indole delicata, quale quella del celibato, degli amori illeciti, trattandone però in modo onesto quanto mai e riguardoso; tutto ciò in un volume di non grande mole e che può andare per le mani di tutti.

Lodevolissimo, adunque, il contenuto dell'opera, al quale purtroppo non corrisponde sempre la perfezione e l'attraenza della forma. Lo stile, che vorrebbe e dovrebbe essere popolare, famigliare, varca i limiti di cotesta necessità, diventando qua e là perfino ingenuo. Spesso le idee, principali ed accessorie, venendo a schierarsi dinanzi al lettore, come i personaggi e le comparse di una scena, non vi arrivano per la via piana e retta loro segnata dalle norme costanti che ci dettano i maestri del ben ragionare e del ben scrivere, e senza le quali, anzichè un quadro armonico, si produce una sgradevole confusione.

Ma - lo ripetiamo - al disopra di tutto ciò domina in questo libro l'intento altamente morale; trionfa la buona volontà dell'autore di far del bene ad ogni costo - quella buona volontà a cui non può, comunque, fallire il buon risultato. E certo, se molti avessero a loro volta la buona volontà di leggerlo, assorbendone il vital nutrimento, ne riuscirebbero corretti da parecchi difetti ed animati ad acquistare numerose virtù; cosa che non si può a meno di augurare per vantaggio comune.

Nuova procedura per la esazione delle entrate. — È il titolo dell'ultimo volumetto che è venuto ad arricchire la biblioteca legislativa Ostinelli della solerte ditta editrice comasca Bertolini Nani e C. L'autore, D. Dell'Alpi, presenta un interessante commento sulle innovazioni procedurali esecutive per l'esazione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, in una forma del tutto nuova nel genere, perocchè, invece di far seguire ad ogni articolo di legge la nota esplicativa, ci offre un trattatello esegetico, analitico, scientifico delle nuove disposizioni.

La pubblicazione del testo unico della legge commentata, in data 14 aprile 1910, è stata da poco pubblicata; ciò che dimostra, da parte della Casa editrice, una costante e lodevole sollecitudine nel fornire alle pubbliche Amministrazioni ed agli studiosi gli opportuni mezzi per la migliore applicazione delle leggi.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, ieri mattina, accompagnata dalla sua dama d'onore, duchessa d'Ascoli, si recò, in automobile, in via Germanico, all'ambulatorio di San Giuseppe.

L'Augusta Signora fu ricevuta e accompagnata nella visita del pio Istituto dalla direttrice, donna Francesca Crispolti, dal direttore sanitario, sen. prof. Durante e dagli altri sanitari presenti.

S. M. la Regina, dopo aver prodigato doni e parole di conforto a tutti i ricoverati, alle 11.30 lasciò l'ambulatorio.

Una folla di popolane, riunita innanzi all'ambulatorio, acclamò con entusiasmo l'Augusta confortatrice dei piccoli soffrenti.

La Commissione per il monumento a Vittorio Emanuele II. — Sotto la presidenza di S. E. il ministro Sacchi, si è riunita ieri mattina al Ministero dei LL. PP. la Commissione Reale per il monumento a Vittorio Emanuele II, presenti i vice presidenti Finali e Monteverde e gli onorevoli Barracco, Basile, Bazzani, Bertolini, Canonica, De Gregorio, Doria Pamphili, Fradeletto, Giovagnoli, Jerace, Levi Primo, Levi Ulderico, Nathan, Ojetti, Ricci, Riveri, Rocco, Tadolini, Tancredi, Tenerani, Torlonia e Trentacoste.

Aperta la seduta, il ministro, salutata la Commissione, che egli presiedeva per la prima volta, e rivolto un pensiero ai membri scomparsi onorevoli Pavoncelli, Koch e Mazzanti, ha esposto lo stato attuale dei lavori confermando che il Monumento potrà essere inaugurato il 4 giugno 1911, nella ricorrenza dello Statuto.

La Commissione, che accolse con viva soddisfazione le comunicazioni dell'on. Sacchi, espresse quindi, su proposta di Ugo Ojetti, auguri di pronta guarigione per il prof. Maccari, assente per malattia.

Aperta la discussione sulle dichiarazioni del presidente, essendosi accennato alla questione del Palazzetto di Venezia, l'on. Sacchi esposte le ragioni che determinarono il Governo alle risoluzioni adottate, dichiarò di ritenere esaurita la questione, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione iniziò poi lo svolgimento del suo ordine del giorno.

Nel pomeriggio si è riunita, sotto la presidenza del vice presidente, on. Finali, ed ha discusso lungamente intorno alla destinazione e decorazione dei locali interni del monumento ed alla sistemazione delle adiacenze, senza prendere però alcuna delibera-

zione definitiva, avendo ritenuto opportuno di commettere alla Sottocommissione ulteriori studi in proposito e di riferire al più presto.

Concorso ippico. — È stato pubblicato in elegante opuscolo il programma del concorso ippico internazionale che si terrà in Roma nel maggio 1911. Il programma è stato spedito a tutte le potenze del mondo che hanno mostrato il desiderio di prendere parte alle diverse gare.

Il Comitato direttivo è composto di S. E. il generale Berta, direttore generale della cavalleria, del conte di San Martino e Valperga, del principe Potenziani, del conte di Campello, master delle caccie e gentiluomo d'onore di S. M. il Re.

Vi sarà poi un Comitato d'onore ed un Comitato esecutivo di cui fanno parte le più alte personalità del mondo politico e dello Sport.

Il Comitato ha assegnato per questo concorso diversi premi per circa 75,000 lire.

Il concorso si svolgerà a Tor di Quinto ed ai Parioli, il nuovo e grandioso ippodromo munito di tutto il conforto e le comodità immaginabili. Questo ippodromo è stato costruito espressamente dalla Società delle corse. Chiunque desideri il programma potrà rivolgersi al Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma - Sezione V: festeggiamenti.

Cortesie militari. — Invitati dall'ispettore generale dell'arma di cavalleria, generale Berta, gli ufficiali francesi attualmente in Roma, si recarono ieri a Casalbruciato per vedere i cavalli di recente acquistati per l'esercito nell'Argentina dal Ministero della guerra.

Dalla rassegna molto accurata gli ufficiali di cavalleria francesi hanno riportata la miglior impressione, manifestando tutta la loro compiacenza.

Dopo la rassegna il generale Berta offrì una colazione campestre durante la quale regnò la massima cordialità, e si fecero brindisi e saluti alle due nazioni sorelle.

Assistevano alla geniale riunione anche S. E. Barrère, ambasciatore di Francia, il maggiore Pandolfi con tutti gli ufficiali e gli istruttori del corpo di equitazione a Tor di Quinto.

A palazzo Farnese. — Iersera, nella sede dell'Ambasciata di Francia in Roma, ebbe luogo il banchetto offerto da S. E. Barrère agli ufficiali della scuola di cavalleria a Saumur, oggidì ospiti di Roma.

Il banchetto fu pienamente militare. Vi intervennero: S. E. il ministro della guerra gen. Spingardi, S. E. il sen. Rattazzi, S. E. il principe di Scalea, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, il gen. Berta, ispettore generale di cavalleria, il marchese Calabrini, grande scudiero di S. M., il gen. Trombi aiutante di campo del Re, il marchese di Roccagiovine, il magg. Pandolfi, comandante la scuola di Tor di Quinto, il conte Campello della Spina, presidente della Società della caccia alla volpe, il duca Lante della Rovere, i capitani Anselmi e Rongoni Macchiavelli, i tenenti Aggazzotti, Doddi, Luigi, Amalfi; gli ufficiali francesi e cioè: i comandanti de Gondrecourt, della scuola di Saumur, e de Feline del 6° corazzieri, i capitani Heut, Dètroyat e Wattel istruttori a Saumur, De Soras del 16° cacciatori a cavallo e i tenenti Choderlos, de Laclos e da Lassance.

L'Ambasciata era rappresentata dalle LL. EE. l'ambasciatore e l'ambasciatrice, dal seg. Legrand, ministro plenipotenziario consigliere dell'Ambasciata, dal colonnello Jullian addetto militare, dai cav. Laroche e Ollè Laprune.

Dopo il pranzo ebbe luogo un ricevimento per gli ufficiali del presidio e della scuola di Tor di Quinto, che riuscì animatissimo.

Il Congresso di medicina interna. — Nella seduta di ieri parteciparono alla discussione di alto interesse scientifico numerosi congressisti.

Presiedeva il prof. Devoto e alternativamente l'onorevole Baccelli.

Congresso dermatologico. — Nella seduta di ieri dell'importante Congresso, continuarono le discussioni sulle esperienze del trovato di Erlich.

Il prof. Barduzzi iniziò la discussione alla quale parteciparono numerosi specialisti.

Una Mostra benefica. — Ieri, con il concorso di un eletto pubblico, venne inaugurata, in Roma, a via Napoli, l'Esposizione dei lavori eseguiti da minorenni usciti dal carcere, discoli o traviati raccolti nel Rifugio Majetti.

La Mostra è riuscita una prova della efficacia e degli scopi santi della istituzione del cav. Majetti, che redime i piccoli traviati coll'educazione e il lavoro.

L'Esposizione, i cui introiti vanno a beneficio della filantropica istituzione, ha destato vivo interesse nei visitatori; e sarà aperta per tutto il periodo delle feste.

La « Storia dei Mille ». — La Commissione esaminatrice dei lavori presentati pel concorso al premio di L. 10,000 votato fin dal 1907 dal municipio di Bologna per una storia completa della spedizione dei Mille, si è riunita l'altro giorno per prendere in esame le opere presentate dai concorrenti.

La Commissione è composta dal barone Manno di Torino, dal prof. Luzio di Mantova, dal comm. Fiorini di Roma e dal prof. Falletti e senatore Dallolio di Bologna, sotto la presidenza dell'assessore per la pubblica istruzione Roversi.

Le opere presentate sono cinque, fra cui due d'autore americano, e le restanti scritte da penna italiana.

Convenzione postale italo-brasiliana. — La convenzione tra l'Italia e il Brasile per lo scambio di pacchi postali è stata firmata, ieri l'altro, a Rio Janeiro.

Il ministro degli esteri brasiliano, Rio Branco, offrì ieri una colazione in onore del deputato italiano, on. Castellino.

Il colera nelle Provincie. — Dalla mezzanotte del 20 alla mezzanotte del 21 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

A Castelvolturno un caso e nessun decesso.
Ad Elena un caso e nessun decesso.
A Palermo (manicomio) due casi e nessun decesso.
A Pietraperzia un caso seguito da decesso.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a Panama il 21.

Marina mercantile. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Genova. — Il *Luisiana*, della stessa Società, ha proseguito da Rio Janeiro per Buenos Aires. — L'*Argentina*, della Veloce, è partito da Buenos Aires per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LIPSIA, 22. — *Processo degli ufficiali inglesi.*

Dopo l'audizione dei testimoni, il procuratore dell'Impero pronunziò la sua requisitoria, dichiarando che non è stato già un esagerato timore di spionaggio quello che ha provocato la presente azione giudiziaria, ma che si tratta di uno spionaggio sistematico esercitato sulle posizioni fortificate sul mare del Nord.

Lo stesso Trench ha confessato che egli e il suo collega avevano intenzione di esercitare lo spionaggio. Egli e il suo compagno agivano col pretesto di diversi scopi per rimanere nell'ombra.

Infine il procuratore dell'Impero ha chiesto per i due accusati la pena di sei anni di fortezza, computando il sofferto.

COSTANTINOPOLI, 22. — La Camera dei deputati ha autorizzato il Governo ad acquistare navi da trasporto per l'importo di 156,000 lire turche, economizzate sul bilancio della guerra.

La Camera ha autorizzato inoltre il ministro della guerra a stanziare 210 mila lire turche nel bilancio corrente per la sostituzione dei fucili sistema Martini con quelli sistema Mauser.

LIPSIA, 22. — Il capitano French ed il tenente Brandon, accusati di spionaggio, sono stati condannati a quattro anni di fortezza, computati i due mesi di carcere preventivo.

COSTANTINOPOLI, 22. — La Camera dei deputati ha approvato oggi il progetto di legge relativo all'impianto dei tram elettrici.

RIO JANEIRO, 22. — I giornali annunziano che sono quasi terminati i negoziati fra il Governo e la casa Rothschild di Londra per un prestito di 4,000,000 lire sterline per completare i lavori del porto di Rio Janeiro.

BUDAPEST, 22. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto di legge per la concessione di una proroga temporanea del privilegio della Banca austro-ungarica.

Parecchi oratori di opposizione combattono il progetto.

Il presidente del Consiglio conte Khuen Hederwary dichiara che dallo sviluppo preso dalla discussione del progetto si può comprendere che la discussione non potrà venire terminata in tempo debito; propone perciò che la discussione del progetto venga sospesa e che all'ordine del giorno della seduta di domani venga posto nuovamente il trattato di commercio con la Serbia. (Applausi — Ilarità sui banchi della sinistra).

La proposta del presidente del Consiglio viene approvata.

LIPSIA, 22. — La sentenza nel processo degli ufficiali inglesi dice che il tribunale considera non trattarsi di un delitto compiuto, ma di un tentativo di compiere il reato previsto dal paragrafo primo della legge sullo spionaggio.

Il tribunale non disconosce però il grave pericolo determinato dal modo di agire degli accusati, nè i grandi danni che avrebbero potuto derivarne o che forse ne sono già derivati.

CHICAGO, 22. — Un incendio è scoppiato in un deposito di canapa. La cupola in metallo dell'edificio è crollata uccidendo venti pompieri. I danni sono valutati a 2 milioni di dollari.

FILADELFIA, 22. — Un incendio è scoppiato stanotte in uno stabilimento per l'industria del cuoio. Un muro è crollato seppellendo alcuni pompieri.

Stamane, durante i lavori di salvataggio, un altro muro è crollato, seppellendo altri 30 pompieri ed agenti di polizia, che cercavano di salvare le persone che si riteneva fossero ancora vive sotto le macerie.

Sono già stati estratti 10 cadaveri.

Si calcola finora che i morti siano ventitre, fra i quali sedici pompieri.

Si teme però che il numero delle vittime possa essere maggiore. Continuano le ricerche fra le macerie.

BOLTON, 22. — Le ricerche hanno continuato tutta la notte nel pozzo di Pretoria, ma i salvatori non vi hanno trovato alcun segno di vita.

La miniera è piena di gas. I salvatori hanno potuto vedere 450 cadaveri; la maggior parte delle vittime hanno gli abiti bruciati in seguito alla esplosione.

Durante le ricerche il direttore della miniera si è improvvisamente sentito male a causa dell'intossicazione per il gas. Un dottore è disceso immediatamente presso di lui; ricevute le sue cure, il direttore è risalito completamente rimesso.

BUCAREST, 22. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto di legge relativo al riordinamento del servizio sanitario.

PARIGI, 22. — *Senato.* — Continua la discussione dell'interpellanza sul cattivo funzionamento della rete ferroviaria Ovest-Stato.

Il ministro dei lavori pubblici, Puech, rispondendo ai vari interpellanti, riconosce che sulla rete Ovest-Stato il servizio rimane ostacolato e che il personale è sovraccarico di lavoro.

Tale situazione dipende dalle condizioni nelle quali la rete dell'Ovest venne consegnata allo Stato, dalla insufficienza delle linee attuali e dalle inondazioni che impediscono il trasporto di una gran parte di merci per le vie fluviali.

L'oratore chiede al Senato di tener conto di questa difficoltà e di confidare nel Governo per il definitivo assetto della rete, al quale si procederà con la maggiore rapidità possibile.

Montfort richiama l'attenzione del ministro sulla necessità di una buona organizzazione delle ferrovie per il caso che si dovesse procedere ad una mobilitazione dell'esercito.

Il seguito è rinviato a domani.

CHICAGO, 22. — Malgrado l'energia dei pompieri, l'incendio che si è sviluppato in un deposito di canapa si estende sempre più. Anche molti cittadini prestano la loro opera. La mancanza di acqua però costituisce un grande ostacolo per la estinzione dell'incendio.

Il numero delle vittime aumenta. Si calcola che le vittime siano trenta. È probabile che le poche persone che rimangono ancora circondate dal fuoco restino vittime di questo. I tentativi di salvataggio sono impossibili.

BOLTON, 22. — Le vittime dell'esplosione avvenuta nella miniera sarebbero 360.

LONDRA, 22. — La polizia offre un premio di 12,500 franchi a chi dia indicazioni sicure per l'arresto degli assassini degli agenti di polizia avvenuti nel quartiere di Houndisdith.

COSTANTINOPOLI, 22. — Il locale rappresentante dei maomettani dell'isola di Creta ha diretto al Gran Visir un dispaccio nel quale, riferendosi alla situazione dei maomettani nell'isola, richiede dal Governo turco le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti della popolazione mussulmana.

DEES (Ungheria), 22. — Nella distilleria di una fabbrica di spiriti è scoppiata una caldaia piena di alcool riscaldato.

L'alcool è stato lanciato sopra alcuni operai che dormivano nella distilleria stessa. Tre operai sono morti e due altri sono rimasti mortalmente ustionati.

LONDRA, 23. — Si teme che l'aviatore Cecil Grace si sia perduto verso il nord.

DOVER, 23. — Nessuno dei bastimenti che fanno rotta lungo la Manica ha incontrato l'aviatore Cecil Grace.

LONDRA, 23. — Regna viva inquietudine sulla sorte dell'aviatore Cecil Grace, che è partito da Calais ieri alle 3 1|2 per attraversare la Manica. A Dover e su tutto il littorale meridionale del Kent non se ne sa nulla.

Tuttavia la sentinella di Northforland dichiara di aver visto un aereoplano a grande altezza a circa 6 miglia al largo. Questo aereoplano ha virato di bordo improvvisamente prendendo la direzione del nord-est e dirigendosi verso l'alto mare.

Al *garage* di East Church si suppone che l'aviatore abbia scambiato per il profilo della costa una zona di nebbia. Può darsi che, essendosi accorto dell'errore, sia ritornato verso il sud-est e sia andato ad atterrare in Olanda o nel Belgio.

CHICAGO, 23. — L'incendio del deposito di canapa è stato domato; 22 pompieri, tra cui 2 ufficiali, sono morti tra le fiamme. Anche un deposito di sego, uno di carne e vari altri edifici sono stati distrutti dal fuoco.

MADRID, 23. — *Camera dei deputati.* — Alle 8 1|2 di sera si riprende la discussione della legge detta del catenaccio.

Il presidente, in vista dell'ostruzionismo dei carlisti, propone alla Camera di tenere una seduta permanente fino a che il progetto non sia stato approvato. Si impegna a questo proposito un'animata discussione.

La Camera decide infine di sedere in permanenza.

I carlisti ed i deputati cattolici presentano vari emendamenti, che sono respinti uno dopo l'altro, ma non senza una lunga discussione, la quale riesce vana, perchè il Governo è fermamente deciso a far passare il progetto del catenaccio a qualunque costo.

A notte inoltrata si è quasi alla fine del progetto, ma gli ostruzionisti lottano fino all'ultimo.

NOTIZIE VARIE

Il commercio inglese nel novembre. — Si ha da Londra: La corsa ascensionale del commercio continua, ed infatti le importazioni di novembre salirono a sterline 64,091,443 con un aumento di sterline 2,479,901 in confronto del periodo corrispondente dell'anno scorso.

Le esportazioni ebbero un aumento anche più notevole, e cioè salirono a sterline 36,879,425 con un aumento di sterline 3,575,970 sul novembre dell'anno scorso.

L'aumento totale del commercio inglese durante i primi undici mesi dell'anno corrente fu quindi di sterline 45,368,633 per le importazioni e di sterline 48,576,154 per le esportazioni. Queste cifre superano qualsiasi cifra precedente delle statistiche commerciali britanniche.

È degno di nota il fatto che i principali aumenti, anche nel novembre, sono dovuti alla maggiore introduzione di materia prima destinata alle industrie.

Commercio e consumo del burro in Svizzera. — Da un rapporto della R. legazione d'Italia in Berna risulta che, secondo le statistiche ufficiali, la Svizzera ha importato nello scorso anno per L. 11,300,000 di burro e per L. 3,300,000 di grassi.

La Francia vi ha contribuito con un valore di 7 milioni e 500 mila lire tra burri e grassi e l'Italia con circa 4 milioni e 80 mila lire.

Nonostante la notevole importazione totale (15,100,000) detti prodotti aumentano sensibilmente di prezzo tanto che per far fronte alla richiesta alcune società incominciano la fabbricazione di burri vegetali, ottenuti dalla lavorazione del succo delle noci di cocco.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

22 dicembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	763.70.
Termometro centigrado al nord	10.0.
Tensione del vapore, in mm.	4.18.
Umidità relativa a mezzodì	46.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	5.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 12.0.
	minimo 2.9.
Pioggia	—

22 dicembre 1910.

In Europa: pressione massima di 774 sull'Austria, minima di 755 al nord della Gran Bretagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso sul basso versante Tirrenico ed isole, fino a 4 mm. sulla Sardegna; temperatura irregolarmente variata; pioggie sulla Sicilia.

Barometro: massimo a 773 in Piemonte e Lombardia, minimo a 763 in Sardegna.

Probabilità: venti settentrionali moderati, qua e là forti, specialmente sul basso Adriatico e Jonio; cielo vario al sud e Sicilia, con pioggie sparse, e mare mosso od agitato; tempo generalmente buono altrove.

N. B. È stato telegrafato ai semafori del Jonio e basso Adriatico di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 dicembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	12 2	7 0
Genova	sereno	calmo	14 0	5 9
Spezia	sereno	calmo	11 4	3 6
Cuneo	sereno	—	6 9	0 2
Torino	sereno	—	4 4	— 0 9
Alessandria	coperto	—	8 5	— 2 7
Novara	sereno	—	13 1	0 0
Domodossola	sereno	—	9 1	— 3 4
Pavia	nebbioso	—	6 0	— 3 0
Milano	$^1/_4$ coperto	—	8 0	0 9
Como	sereno	—	7 2	— 0 5
Sandrio	sereno	—	6 0	— 1 5
Bergamo	sereno	—	6 5	2 0
Brescia	$^1/_4$ coperto	—	7 4	1 2
Cremona	coperto	—	6 7	1 2
Mantova	nebbioso	—	7 0	1 0
Verona	sereno	—	7 0	0 2
Bellunò	sereno	—	2 9	— 3 0
Udine	sereno	—	8 0	1 5
Treviso	sereno	—	8 6	2 0
Venezia	sereno	calmo	8 3	2 8
Padova	sereno	—	8 3	0 4
Rovigo	$^3/_4$ coperto	—	7 7	1 2
Piacenza	nebbioso	—	5 4	— 0 2
Parma	coperto	—	6 9	1 5
Reggio Emilia	coperto	—	6 9	1 0
Modena	coperto	—	6 6	1 9
Ferrara	coperto	—	6 8	0 4
Bologna	$^3/_4$ coperto	—	6 3	3 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	7 4	1 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	14 4	3 6
Ancona	$^3/_4$ coperto	mosso	10 0	5 0
Urbino	coperto	—	6 0	2 4
Macerata	sereno	—	9 0	3 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	6 0	3 0
Camerino	coperto	—	6 0	0 3
Lucca	sereno	—	9 0	0 9
Pisa	sereno	—	14 2	— 0 8
Livorno	sereno	mosso	11 4	4 0
Firenze	sereno	—	3 2	0 0
Arezzo	$^1/_2$ coperto	—	8 6	2 7
Siena	sereno	—	9 4	1 2
Grosseto	sereno	—	12 0	2 4
Roma	sereno	—	11 1	2 9
Teramo	$^1/_2$ coperto	—	5 2	2 8
Chieti	$^1/_2$ coperto	—	10 6	4 0
Aquila	sereno	—	5 4	— 0 6
Agnone	$^3/_4$ coperto	—	8 3	0 8
Foggia	$^1/_4$ coperto	—	12 0	3 0
Bari	$^1/_2$ coperto	molto agit.	12 5	6 0
Lecce	sereno	—	12 1	5 3
Caserta	$^1/_4$ coperto	—	12 7	7 4
Napoli	$^1/_4$ coperto	mosso	12 6	7 4
Benevento	$^1/_4$ coperto	—	11 4	0 8
Avellino	coperto	—	10 2	4 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	6 9	1 1
Cosenza	sereno	—	11 0	2 0
Tiriolo	sereno	—	10 0	3 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	17 3	12 8
Palermo	coperto	legg. mosso	16 8	10 5
Porto Empedocle	coperto	agitato	19 2	11 1
Caltanissetta	piovoso	—	11 9	7 0
Messina	$^3/_4$ coperto	calmo	15 6	11 9
Catania	coperto	molto agit.	12 8	8 7
Siracusa	coperto	grosso	15 0	11 0
Cagliari	coperto	mosso	12 0	5 0
Sassari	sereno	—	12 0	5 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*